

Per informazioni: Servizio Gare della Provincia (Tel. 0131/304260 - 263 - Fax 0131/304358) e-mail: gare@provincia.alessandria.it.

Alessandria, 23 maggio 2006

Il Dirigente Direzione Appalti e contratti
Andrea Cavallero

Regione Piemonte

Avviso di postinformazione - Affidamento della fornitura e posa in opera di arredi vari per uffici regionali e periferici

I.1) Amministrazione Aggiudicatrice: Regione Piemonte - Settore Attività Negoziale e Contrattuale - Via Viotti 8 - 10121 Torino - Tel. 011.432.3643/3009 - Fax 011.432.3612 - www.regione.piemonte.it/bandi_gara/index.htm - e-mail: AttivitaNegoziale.Settore@regione.piemonte.it.

II.1) Oggetto dell'appalto: Affidamento della fornitura e posa in opera di arredi vari per uffici regionali centrali e periferici.

IV.1) Tipo di procedura: Pubblico incanto ex art. 9, comma 1, lett. a) D.Lgs 358/92.

IV.2) Criterio di aggiudicazione: art. 19 lett. b) D. Lgs 358/92 (offerta economicamente più vantaggiosa).

V.1) Data di aggiudicazione: 12/05/2006.

V.2) Numero offerte ricevute: 8.

V.3) Nome e indirizzo dell'operatore economico aggiudicatario: Mascagni S.p.A. corrente in Casalecchio di Reno (BO), Via Porrettana 383.

V.4) Informazione sul valore dell'appalto:

Valore totale inizialmente stimato dell'appalto: euro 1.850.000,00 IVA esclusa.

Valore finale totale dell'appalto: euro 1.358.390,00 IVA esclusa.

VI.4) Data di spedizione del presente avviso G.U.U.E: 26.05.2006.

Il Direttore Regionale Patrimonio e Tecnico
Maria Grazia Ferreti

ma - come approvato rispettivamente da Regione e Comune coi seguenti atti:

- D.G.R. Piemonte n. 43-2641 del 19.04.2006;

- D.G.C. Comune di Cannero Riviera n. 74 dell'11.04.2006;

Preso atto che in data 18.05.2006, dopo lo spirare dei termini di pubblicazione dell'avvio del procedimento sul B.U.R. N.15 del 14.04.2005, presso l'Assessorato al Turismo, Sport in Via Avogadro, 30 - Torino, è stato formalmente sottoscritto tra la Regione Piemonte ed il Comune di Cannero Riviera l'Accordo di Programma in argomento;

Ricordato che a norma dell'articolo 8 della D. G.R. 24.11.1997, n. 27-23223, dopo la sottoscrizione, l'Accordo deve essere approvato con atto del Sindaco, in relazione alla competenza risultata primaria o prevalente, e che sulla base di quanto previsto dal successivo articolo 10 il Responsabile del Procedimento deve curarne la pubblicazione sul B.U.R. unitamente ad estratto dell'Accordo stesso, concludendo così il procedimento;

Ritenuto di provvedere a quanto sopra;

decreta

1.- di approvare, per le ragioni tutte esposte in premessa, l'Accordo di Programma - sottoscritto in data 18.05.2006 tra il Comune di Cannero Riviera e la Regione Piemonte e finalizzato alla creazione del Centro Federale Remiero di Canottaggio a sedile fisso;

2.- di far rilevare che lo stesso è composto da n. 16 articoli e viene allegato sub. A) a far parte integrante e sostanziale del presente Decreto;

3.- di demandare al Responsabile del Procedimento, sig. Benito Donini, gli adempimenti inerenti e conseguenti al presente Decreto.

Il Sindaco

Maria Pia Bottacchi

Allegato A) al decreto del Sindaco n. 1 in data 20/05/2006

Accordo di Programma ai sensi dell'articolo 34 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 tra La Regione Piemonte E Il Comune di Cannero Riviera per la creazione del Centro Federale Remiero di Canottaggio a sedile fisso

L'anno duemilasei, il giorno diciotto, del mese di maggio, presso la Regione Piemonte - Assessorato al Turismo Sport, in Torino, Via Avogadro, 30

Tra la Regione Piemonte, rappresentata dall'Assessore regionale al turismo, sport, Giuliana Manica, su delega del Presidente della Giunta Regionale prot. n. 5779/S.1/1.45 del 28/03/2006, in attuazione di quanto previsto con D.G.R. n. 43-2641 del 19/04/2006, di seguito -per brevità- citata anche come "Regione";

Il Comune di Cannero Riviera, rappresentato dal Sindaco, Maria Pia Bottacchi, (omissis), elettivamente domiciliato presso il Comune di Cannero Riviera - Via Municipio, 14, Cannero Riviera in attuazione di quanto previsto con Deliberazione della G.C. N.179 del 23.11.2004, di seguito -per brevità- citato anche come "Comune";

Premesso che

(omissis)

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano

Titolo Primo: Attività congiunte

Articolo 1 - Valore delle premesse.

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma.

ANNUNCI LEGALI

ACCORDI DI PROGRAMMA

Comune di Cannero Riviera (Verbanò Cusio Ossola)

Decreto n. 1 del 20/05/2006 - Accordo di programma tra la Regione Piemonte e il Comune di Cannero Riviera per la creazione del Centro Federale Remiero di Canottaggio a sedile fisso

La sottoscritta Maria Pia Bottacchi, Sindaco del Comune di Cannero Riviera (VCO)

Premesso: che è stato dato avvio, a cura del Responsabile del Procedimento, Sig. Benito Donini, nominato con deliberazione di G.C. n. 179/2004, alla procedura per la stipula dell'Accordo di Programma di cui all'oggetto e che, a seguito di specifiche Conferenze Servizi tenutesi in data 30.03.2005; 22.04.2005; 20.07.2005; 04.04.2006, tra le parti interessate, si è addivenuti a concordare il testo definitivo dell'Accordo di Program-

Articolo 2 - Oggetto dell' Accordo.

L' Accordo di Programma ha per oggetto la creazione del Centro Federale Remiero di Canottaggio a Sedile Fisso di Cannero Riviera, conforme con le norme di Piano Regolatore Generale Comunale, mediante la realizzazione di una struttura a due livelli comprendente uno spazio per il deposito delle barche, una vasca di allenamento e due spogliatoi con servizi al piano seminterrato; una struttura leggera adibita a palestra/spazio polifunzionale con altro spogliatoio e relativi servizi, un ufficio, un ripostiglio e un ampio terrazzo al piano terreno.

Articolo 3 - Soggetto responsabile e Struttura regionale competente.

Al Comune di Cannero Riviera competono tutti gli obblighi derivanti dal suo ruolo di soggetto promotore e Responsabile dell'Accordo di Programma nonché di stazione appaltante dei lavori previsti. Il responsabile del procedimento dell'Accordo designato è il sig. Benito Donini - Segretario Comunale. La struttura regionale incaricata delle procedure amministrative connesse con la partecipazione della Regione Piemonte all'Accordo di Programma comprende quelle inerenti il cofinanziamento per la realizzazione delle opere di cui al precedente art. 2, è la Direzione Turismo Sport Parchi, nell'ambito della quale verrà individuata la struttura competente a fini della gestione e del controllo del medesimo co-finanziamento.

Titolo secondo: Compiti e obblighi delle parti

Articolo 4 -Obblighi delle parti.

Le parti firmatarie del presente accordo (in seguito le "Parti") concordano sulla necessità delle azioni di seguito indicate e si impegnano ad attuarle secondo i termini e le modalità precisati negli articoli successivi.

Si impegnano altresì a compiere tutto quanto risulta necessario e utile per realizzare il progetto nonché per consentire agli organi previsti dal presente Accordo di cooperare a detta realizzazione nell'ambito delle competenze ad essi attribuite.

Nell'ambito di tali obiettivi le Parti si impegnano a compiere ogni attività prevista nei successivi atti e documenti, richiamati nelle premesse e in particolare all'individuazione delle modalità istituzionali, amministrative, finanziarie per la realizzazione delle opere presentate.

Articolo 5 - Progettazione ed esecuzione delle opere.

La progettazione, la direzione lavori, l'esecuzione delle opere e delle attività necessarie alla realizzazione del progetto sono in carico al Comune di Cannero Riviera nonché affidati mediante contratti di appalto, aggiudicati ai sensi della vigente normativa comunitaria e italiana. Saranno altresì osservati gli obblighi in materia di sicurezza stabiliti dal D.lgs 14 agosto 1996 n. 494.

Articolo 6 - Proprietà e possesso degli immobili.

In relazione alla disponibilità dei beni immobili oggetto degli interventi previsti, il Comune di Cannero Riviera dichiara di aver acquisito la proprietà dell'area su cui deve sorgere il complesso sportivo in esame con atto Notaio Terragni di Cannobio in data 27.07.2000 n. 13748 di repertorio.

Articolo 7 -Gestione e destinazione d'uso.

Il Comune di Cannero Riviera provvederà a gestire l'impianto sportivo direttamente o mediante convenzione da stipulare con la locale Associazione Canottieri "Cannero Sportiva".

Articolo 8 - Comunicazione e controllo.

L'attività di informazione è a carico del Comune di Cannero Riviera in qualità di stazione appaltante, che si impegna a fornire alla Struttura regionale competente tutte le informazioni e i dati contabili necessari al monitoraggio dell'avanzamento dell'esecuzione delle opere. Il Comune si impegna a fornire, agli Enti aventi titolo a norma di legge, tutte le informazioni richieste e a consentire l'accesso per eventuali controlli disposti dagli Enti finanziatori o a ciò titolati dalla legge sia alla documentazione che alle opere, per la durata di dieci anni.

Articolo 9 - Finanziamento degli interventi.

La Regione Piemonte, Direzione Turismo Sport Parchi e il Comune di Cannero Riviera si impegnano a finanziare l'intervento per la realizzazione del complesso sportivo in oggetto, per un importo pari a euro 455.000,00, il cui quadro economico è il seguente:

Manodopera, noli e materiali	euro	2.770,00
Scavi, demolizioni, rimozioni	euro	26.713,64
Calcestruzzi, casseri, acciaio	euro	106.343,45
Carpenteria metallica	euro	9.576,00
Murature e tavolati	euro	22.567,65
Intonaci	euro	9.536,29
Solai	euro	13.056,00
Impermeabilizzazioni, tetto e lattoneria	euro	47.347,60
Sottof., vespai, pavimenti, rivestimenti	euro	23.959,06
Tubi, pozzetti	euro	3.062,06
Isolanti e coibenti	euro	6.240,00
Opere da fabbro	euro	21.029,05
Opere da falegname	euro	12.420,00
Impianti	euro	32.321,20
Assistenze	euro	6.966,00
Opere varie e accessori	euro	1.092,00
Oneri sicurezza	euro	5.000,00
Somme a disposizione	euro	105.000,00
Totale	euro	455.000,00

Il finanziamento dell'investimento viene assicurato:

- per euro 318.500,00 dalla Regione Piemonte - Direzione Turismo Sport Parchi nell'ambito degli stanziamenti disponibili sul capitolo 26725/2005 del "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2005 e pluriennale per gli anni finanziari 2005-2007", per i quali si è già provveduto all'assunzione del relativo impegno contabile a favore del Comune di Cannero R. - beneficiario - per la realizzazione dell'opera in questione (D.D. n. 927/21 del 30/11/2005, imp. n. 6652);

- per euro 136.500,00 dal Comune di Cannero Riviera - (contributo Fondazione CARIPL0 - R.P. 2005).

I fondi, con riferimento ai rispettivi Bilanci di competenza relativi all'anno 2005 sono così ripartiti:

Regione Piemonte cap. 26725/05	euro	318.500,00
Comune di Cannero Riviera CAP 5941 RP 2005 (contr.Fondaz.Caripl0)	euro	136.500,00
Totale	euro	455.000,00

La redazione del progetto esecutivo dovrà avvenire entro e non oltre sei mesi dalla sottoscrizione del presente Accordo, salvo motivata proroga approvata dal Collegio di Vigilanza.

L'Appalto dei lavori dovrà avvenire entro e non oltre sei mesi dall'approvazione del progetto esecutivo, salvo motivata proroga approvata dal Collegio di Vigilanza.

Gli eventuali importi residui, non impegnati nella realizzazione delle suddette opere a seguito di adeguamenti progettuali, economie di gestione, ribassi d'asta etc., potranno essere utilizzati dal Comune di Cannero Riviera per finanziare lavori e opere funzionali e/o migliorativi

dell'intervento in questione, nel rispetto delle norme vigenti e a seguito di parere favorevole della Regione Piemonte, Direzione Turismo Sport Parchi.

Articolo 10 - Termine di esecuzione degli interventi e trasferimento delle risorse regionali.

La Regione si impegna a trasferire il contributo pari ad Euro 318.500,00=, su richiesta scritta e documentata del Comune di Cannero Riviera secondo le modalità di cui all'articolo 11 della Legge Regionale n. 18/1984.

In relazione alle modalità di liquidazione sopra descritte, la Regione -tramite la Direzione regionale competente- provvederà a fornire al Comune di Cannero Riviera l'elenco completo della documentazione necessaria ai fini dell'erogazione.

La durata del presente Accordo di Programma, è pari alla completa realizzazione delle opere che viene stabilita in anni tre, decorrenti dalla pubblicazione sul B.U.R. del decreto di approvazione dell'Accordo da parte del Sindaco.

L'eventuale proroga dei termini definiti nel presente Accordo verrà valutata dal Collegio di Vigilanza.

Titolo Terzo: Disposizioni finali

Articolo 11 -Vincolatività dell'accordo

Le Parti si obbligano a rispettare l'Accordo in ogni sua parte e non possono compiere validamente atti che violino o ostacolino il medesimo o che contrastino con esse.

Le parti si obbligano altresì a compiere tutti gli atti applicativi e attuativi necessari alla sua esecuzione.

Articolo 12 - Modifiche al progetto

Non sono consentite varianti e modifiche sostanziali al progetto ovvero che alterino le finalità o le caratteristiche funzionali dell'intervento.

Eventuali varianti anche in corso d'opera dovranno risultare conformi alle norme vigenti in materia; tali varianti dovranno altresì essere preventivamente autorizzate secondo la disciplina vigente dal RUP e comunicate per coerenza al Collegio di vigilanza. Ciascuna delle parti componente il collegio potrà esprimere il proprio parere di merito entro trenta giorni dal ricevimento della proposta di variante ovvero si procederà alla convocazione del Collegio, su richiesta motivata di uno dei due soggetti, ai fini della verifica di ammissibilità della proposta di variante.

Eventuali incrementi del costo delle opere a seguito di dette varianti, che comportino il superamento del finanziamento assegnato, saranno a carico del Comune di Cannero Riviera.

Articolo 13 - Modifiche dell'accordo.

Il presente Accordo può essere modificato con il consenso unanime dei soggetti che l'hanno stipulato con le stesse procedure seguite per la sua promozione, definizione, formazione, stipulazione, approvazione.

Eventuali modifiche di carattere non sostanziale, proposte dai Soggetti Sottoscrittori saranno valutate dal Collegio di vigilanza che, nel caso le ritenga accoglibili, ne consentirà l'attuazione. Eventuali proroghe dei termini di cui all'art. 10 non costituiscono modifica dell'accordo ma dovranno comunque essere sottoposte al parere del Collegio di vigilanza.

Non costituiscono modifiche dell'Accordo le eventuali convenzioni o disciplinari stipulati al fine di dare esecuzione alle disposizioni del presente Accordo, purchè non ne limitino l'operatività.

Articolo 14 - Vigilanza e poteri sostitutivi.

La vigilanza sull'attuazione del presente accordo è attribuita al Collegio di Vigilanza costituito ai sensi dell'art. 34 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali.

Il collegio, quando esercita le predette funzioni di vigilanza è composto da due membri e precisamente da:

- un componente indicato dalla Regione Piemonte,
- un componente indicato dal Sindaco del Comune di Cannero Riviera.

Gli Enti potranno nominare i componenti supplenti del Collegio di Vigilanza.

Il Collegio di vigilanza ha il compito di vigilare sulla piena, sollecita e corretta attuazione dell'Accordo nel rispetto degli indirizzi sopra enunciati.

In particolare il Collegio controlla la corretta applicazione e il buon andamento dell'esecuzione dell'Accordo e può inoltre disporre ove lo ritenga opportuno, l'acquisizione di documenti e informazioni.

Articolo 15 Controversie.

Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti in ordine all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente Accordo non ne sospendono l'attuazione e saranno sottoposte alla valutazione del Collegio di vigilanza di cui all'art. 14.

Nel caso in cui il Collegio medesimo non dovesse giungere ad alcuna risoluzione, entro 30 giorni dalla convocazione di quest'ultimo per i motivi sopradetti, tali controversie saranno devolute alla decisione di un Collegio arbitrale di cui agli artt. 806 e seguenti del Codice di procedura Civile.

Il Collegio arbitrale sarà formato da 3 componenti, uno designato dalla Regione Piemonte, uno designato dal Comune di Cannero Riviera e uno designato di comune accordo dalle parti che giudicheranno la questione con equità, entro 30 giorni dall'avvio dell'esame.

In difetto di designazione, su istanza della parte più diligente, il presidente del Tribunale di Verbania provvederà alla relativa designazione nel caso in cui la parte inadempiente non abbia nominato il proprio arbitro entro 20 (venti) giorni dalla data di ricevimento dell'invito della parte più diligente.

Si rinvia, per quanto non espressamente disposto dal presente articolo, al Titolo VIII del Codice di procedura Civile.

Articolo 16 - Approvazione.

Il presente Accordo è approvato a norma dell'art 34 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali - ed in conformità alla D.G.R. n. 27-23223 del 24/11/1997, mediante provvedimento di approvazione del Sindaco del Comune di Cannero Riviera. Il Responsabile del procedimento curerà la pubblicazione dell'Accordo sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Letto, firmato e sottoscritto.

Torino, 18 maggio 2006

per la Regione Piemonte
l'Assessore regionale al turismo, sport
Giuliana Manica
per il Comune di Cannero Riviera
Il Sindaco Maria Pia Bottacchi

I.R.I.S. - Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali - Biella

Accordo di programma per l'adozione del Piano di Zona 2006-2008 dell'ambito territoriale biellese occidentale - in

attuazione della Legge 8 novembre 2000, n. 328 della L.R. 8 gennaio 2004, n. 1

Consorzio I.R.I.S. - Via Losana, 20 - 13900 Biella -
Tel. 015 - 8352411 Fax 015 - 8352445
e-mail info@consorzioiris.org

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

(omissis)

decreta

è approvato l' Accordo di Programma per l'adozione del Piano di Zona 2006-2008 dell'ambito territoriale Biellese Occidentale- In attuazione della Legge 8 novembre 2000, n.328 e della L.R. 8 gennaio 2004, n.1

(omissis)

Il Presidente
Vittorio Caprio

Accordo di programma per l'adozione del piano di zona 2006-2008 dell'ambito territoriale biellese occidentale- in attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328 e della L.R. 8 Gennaio 2004, n. 1

Art.1

Finalita' dell'accordo di programma

I legali rappresentanti degli Enti e degli Organismi indicati all'articolo 2 sottoscrivono il presente Accordo, o vi aderiscono, per la realizzazione del Piano di Zona per il triennio 2006-2008 dell'ambito territoriale del Consorzio I.R.I.S. (Distretto Sanitario 1 dell'ASL 12 di Biella) elaborato nel rispetto dei criteri della Legge 328/2000 e della Legge Regionale 1/2004 prima richiamate.

Art. 2

I soggetti firmatari

Sono firmatari del presente accordo di programma,.....omissis.... i soggetti che di seguito si elencano:

Consorzio I.R.I.S.

I Comuni di Biella, Gaglianico, Roppolo;

Le Comunità Montane Valle Cervo 'La Bursch', Alta Valle Elvo e Bassa Valle Elvo

L'Azienda Sanitaria Locale 12

La Provincia di Biella

(omissis)

Art. 6

Impegni delle amministrazioni e degli altri soggetti firmatari

Le Amministrazioni aderenti al presente Accordo di programma si impegnano a realizzare i servizi e gli interventi contenuti nel Piano di Zona secondo i termini e le modalità definiti nello stesso..... (omissis).

Art. 21

Durata dell'accordo

Il presente accordo ha durata triennale. Esso si concluderà comunque entro il 31 dicembre 2008, ad avvenuta ultimazione dei progetti e delle azioni previste dal Piano di Zona.....omissis.....

Art. 24

Norme di rinvio

Per quanto non previsto nel presente Accordo di Programma, si rinvia alla vigente disciplina di cui all'art.34 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 267/2000 e sue modifiche e integrazioni.

(omissis)

L'Accordo di Programma integrale è consultabile presso l'Ente.

STATUTI ENTI LOCALI

Comune di Sant'Ambrogio (Torino)

Modifica all'art.21 dello Statuto Comunale con deliberazione consiliare n. 9 del 28 marzo 2006

Art. 21

Funzionamento della Giunta

Il Sindaco o chi ne fa le veci convoca e presiede la Giunta, ne definisce gli oggetti posti all'ordine del giorno, tenuto anche conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori, ne dirige e coordina le attività, assicurando l'unità dell'indirizzo politico amministrativo e la collegialità delle relative decisioni.

La Giunta è validamente riunita con l'intervento della metà dei componenti in carica al momento compreso il Sindaco e delibera a maggioranza assoluta di voti.

In caso di parità di voti prevale il voto del Sindaco o di chi ne fa le veci. Alle sedute della Giunta può partecipare, senza diritto di voto, il revisore del conto consuntivo, il quale può essere convocato a cadenze periodiche.

Le sedute della Giunta non sono aperte al pubblico, salvo diversa decisione della Giunta stessa.

Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla Giunta stessa.

Tutte le votazioni in Giunta sono palesi.

ALTRI ANNUNCI

ASL n. 19 - Asti

Avviso sospensione asta pubblica per l'alienazione dell'immobile sito in Asti - Via Duca d'Aosta n. 15

Si rende noto che con Delibera del Commissario n. 4 dell'11/05/06 è stata sospesa la procedura di alienazione dell'immobile sito in Asti Via Duca d'Aosta n. 15, da esperirsi mediante asta pubblica, ex art. 15 comma 2 della L R. n. 8/1995, indetta con delibera del Direttore Generale n. 14 del 13/03/06.

Asti, 12 maggio 2006

Il Commissario

Luigi Robino

Agenzia territoriale per la casa della provincia di Cuneo

Avviso pubblicazione graduatoria provvisoria per l'assegnazione di alloggi di E.R.P. del Comune di Ceva

La Commissione per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata rende noto che, in attuazione della norma contenuta nella Legge Regionale 28/03/1995 n. 46 è stata pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune di Ceva e nella Sede dello A.T.C. di Cuneo la graduatoria provvisoria relativa al bando di concorso generale per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di

Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata, emesso in data 25/02/2005 dal Comune di Ceva.

Le opposizioni avverso la graduatoria provvisoria dovranno essere inoltrate apponendovi una marca da bollo pari a euro 14,62 e indirizzandole, a mezzo lettera raccomandata A.R., alla Commissione Assegnazione Alloggi c/o l'A.T.C. di Cuneo - Via Santa Croce,11 - entro 30 giorni dalla pubblicazione nell'Albo Pretorio del Comune suindicato.

Cuneo, 22 maggio 2006

Il Presidente
Ugo Reppucci

Agenzia territoriale per la casa della provincia di Cuneo

Avviso pubblicazione graduatoria provvisoria per l'assegnazione di alloggi di E.R.P. del Comune di Ormea

La Commissione per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata rende noto che, in attuazione della norma contenuta nella Legge Regionale 28/03/1995 n. 46 è stata pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune di Ormea e nella Sede dello A.T.C. di Cuneo la graduatoria provvisoria relativa al bando di concorso generale per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata, emesso in data 26/01/2006 dal Comune di Ormea.

Le opposizioni avverso la graduatoria provvisoria dovranno essere inoltrate apponendovi una marca da bollo pari a euro 14,62 e indirizzandole, a mezzo lettera raccomandata A.R., alla Commissione Assegnazione Alloggi c/o l'A.T.C. di Cuneo - Via Santa Croce,11 - entro 30 giorni dalla pubblicazione nell'Albo Pretorio del Comune suindicato.

Cuneo, 22 maggio 2006

Il Presidente
Ugo Reppucci

Agenzia territoriale per la casa della provincia di Cuneo

Avviso pubblicazione graduatoria provvisoria per l'assegnazione di alloggi di E.R.P. del Comune di Roccavione

La Commissione per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata rende noto che, in attuazione della norma contenuta nella Legge Regionale 28/03/1995 n. 46 è stata pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune di Roccavione e nella Sede dello A.T.C. di Cuneo la graduatoria provvisoria relativa al bando di concorso generale per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata, emesso in data 17/10/2005 dal Comune di Roccavione.

Le opposizioni avverso la graduatoria provvisoria dovranno essere inoltrate apponendovi una marca da bollo pari a euro 14,62 e indirizzandole, a mezzo lettera raccomandata A.R., alla Commissione Assegnazione Alloggi c/o l'A.T.C. di Cuneo - Via Santa Croce,11 - entro 30 giorni dalla pubblicazione nell'Albo Pretorio del Comune suindicato.

Cuneo, 22 maggio 2006

Il Presidente
Ugo Reppucci

Agenzia territoriale per la casa della provincia di Cuneo

Avviso pubblicazione graduatoria provvisoria per l'assegnazione di alloggi di E.R.P. del Comune di Savigliano per appartenenti alle Forze dell'Ordine

La Commissione per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata rende noto che, in attuazione della norma contenuta nella Legge Regionale 28/03/1995 n. 46 è stata pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune di Savigliano e nella Sede dello A.T.C. di Cuneo la graduatoria provvisoria per appartenenti alle Forze dell'Ordine relativa al bando di concorso generale per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata, emesso in data 01/06/2005 dal Comune di Savigliano.

Le opposizioni avverso la graduatoria provvisoria dovranno essere inoltrate apponendovi una marca da bollo pari a euro 14,62 e indirizzandole, a mezzo lettera raccomandata A.R., alla Commissione Assegnazione Alloggi c/o l'A.T.C. di Cuneo - Via Santa Croce,11 - entro 30 giorni dalla pubblicazione nell'Albo Pretorio del Comune suindicato.

Cuneo, 22 maggio 2006

Il Presidente
Ugo Reppucci

Agenzia territoriale per la casa della provincia di Cuneo

Avviso pubblicazione graduatoria definitiva per l'assegnazione di alloggi di E.R.P. del Comune di Gressio

La Commissione per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata rende noto che, in attuazione della norma contenuta nella Legge Regionale 28.03.1995 n. 46, è stata pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune di Gressio e nella Sede dello A.T.C. di Cuneo la graduatoria definitiva relativa al bando di concorso per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata, emesso in data 30/06/2005 dal Comune di Gressio.

La graduatoria in oggetto costituisce provvedimento definitivo.

Cuneo, 22 maggio 2006

Il Presidente
Ugo Reppucci

Agenzia territoriale per la casa della provincia di Cuneo

Avviso pubblicazione graduatoria definitiva per l'assegnazione di alloggi di E.R.P. del Comune di La Morra

La Commissione per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata rende noto che, in attuazione della norma contenuta nella Legge Regionale 28.03.1995 n. 46, è stata pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune di La Morra e nella Sede dello A.T.C. di Cuneo la graduatoria definitiva relativa al bando di concorso per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata, emesso in data 10/10/2005 dal Comune di La Morra.

La graduatoria in oggetto costituisce provvedimento definitivo.

Cuneo, 22 maggio 2006

Il Presidente
Ugo Reppucci

Agenzia territoriale per la casa della provincia di Cuneo

Avviso pubblicazione graduatoria provvisoria per l'assegnazione di alloggi di E.R.P. del Comune di Savigliano

La Commissione per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata rende noto che, in attuazione della norma contenuta nella Legge Regionale 28/03/1995 n. 46 è stata pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune di Savigliano e nella Sede dello A.T.C. di Cuneo la graduatoria provvisoria relativa al bando di concorso generale per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata, emesso in data 01/06/2005 dal Comune di Savigliano.

Le opposizioni avverso la graduatoria provvisoria dovranno essere inoltrate apponendovi una marca da bollo pari a euro 14,62 e indirizzandole, a mezzo lettera raccomandata A.R., alla Commissione Assegnazione Alloggi c/o l'A.T.C. di Cuneo - Via Santa Croce,11 - entro 30 giorni dalla pubblicazione nell'Albo Pretorio del Comune suindicato.

Cuneo, 22 maggio 2006

Il Presidente
Ugo Reppucci

Comune di Beinasco (Torino)

Adozione di variante al P.R.G.C. ai sensi del comma 7° art. 17 della L.R. 56/77 e s.m. e i. Area Via Giotto ang. Via S. Felice (PT-CD-AL5)

Premesso che con deliberazione consiliare n. 29 del giorno 10 maggio 2006 sono state adottate modificazioni costituenti variante al piano regolatore generale comunale vigente ai sensi dell'art. 17 comma 7° della legge regionale n. 56/77 e s.m. ed i.;

richiamate le norme di legge vigenti in materia, ed in particolare la legge regionale n. 56 del 5 dicembre 1977 e s. m. ed i.;

Il Dirigente Delegato

rende noto

che, presso gli uffici comunali e per la durata di 30 (trenta) giorni naturali consecutivi dal giorno 5 giugno 2006 al giorno 4 luglio 2006, è depositata la deliberazione consiliare n. 29 del 10 maggio 2006 contenente l'adozione di modificazioni consistenti nella trasformazione della destinazione di parte di area produttiva esistente consolidata (PC) in area produttiva trasformabile in destinazione terziaria-commerciale-alberghiera (PT-CD-AL5) in località Beinasco centro (Via Giotto ang. Via S. Felice), unitamente agli elaborati composti dalla "relazione illustrativa"(allegato A), dal fascicolo "norme tecniche d'attuazione - stato di fatto"(allegato B), dal fascicolo "norme tecniche - progetto"(allegato C), dal fascicolo "stralcio tavola P 4.2 - stato di fatto"(allegato D), dal fascicolo "stralcio tavola P 4.2 - progetto"(allegato E), affinché chiunque possa prenderne visione nel seguente orario:

- dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, presso l'ufficio Segreteria Generale - Via delle Fornaci 4 (piano terra)

- sabato, domenica e giorni festivi, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 presso l'ufficio Informazioni - Via delle Fornaci 4 (piano terra).

Dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione e precisamente dal 19 giugno 2006 al 4 luglio 2006 chiunque può presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse.

Le osservazioni dovranno pervenire al protocollo del comune in triplice copia di cui una in bollo.

Dal giorno 5 giugno 2006 al giorno 4 luglio 2006 detta variante è pubblicata per estratto all'Albo Pretorio del Comune.

Beinasco, 29 maggio 2006

Il Dirigente Delegato
Enrica Sartoris

Comune di Beinasco (Torino)

Adozione di variante al P.R.G.C. ai sensi del comma 7° art. 17 della L.R. 56/77 e s.m. e i. Area in Borgaretto (TN4)

Premesso che con deliberazione consiliare n. 24 del giorno 22 marzo 2006 sono state adottate modificazioni costituenti variante al piano regolatore generale comunale vigente ai sensi dell'art. 17 comma 7° della legge regionale n. 56/77 e s.m. ed i.;

richiamate le norme di legge vigenti in materia, ed in particolare la legge regionale n. 56 del 5 dicembre 1977 e s. m. ed i.;

Il Dirigente Delegato

rende noto

che, presso gli uffici comunali e per la durata di 30 (trenta) giorni naturali consecutivi dal giorno 5 giugno 2006 al giorno 4 luglio 2006, è depositata la deliberazione consiliare n. 24 del 22 marzo 2006 contenente l'adozione di modificazioni consistenti nella trasformazione della destinazione di parte di area a servizi in area destinata a centro commerciale in località Borgaretto (area TN4), unitamente agli elaborati composti dalla "relazione tecnica"(allegato A), dal fascicolo "norme tecniche d'attuazione - stato di fatto"(allegato B), dal fascicolo "norme tecniche - progetto"(allegato C), dal fascicolo "stralcio tavola P 4.4 - stato di fatto"(allegato D), dal fascicolo "stralcio tavola P 4.4 - progetto"(allegato E), affinché chiunque possa prenderne visione nel seguente orario:

- dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, presso l'ufficio Segreteria Generale - Via delle Fornaci 4 (piano terra)

- sabato, domenica e giorni festivi, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 presso l'ufficio Informazioni - Via delle Fornaci 4 (piano terra).

Dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione e precisamente dal 19 giugno 2006 al 4 luglio 2006 chiunque può presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse.

Le osservazioni dovranno pervenire al protocollo del comune in triplice copia di cui una in bollo.

Dal giorno 5 giugno 2006 al giorno 4 luglio 2006 detta variante è pubblicata per estratto all'Albo Pretorio del Comune.

Beinasco, 29 maggio 2006

Il Dirigente Delegato
Enrica Sartoris

Comune di Bellinzago Novarese (Novara)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 29.03.2006 - Quarta variante Regolamento Edilizio: "modifica degli artt. 2,3,4 del Regolamento Edilizio Comunale"

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1. Di apportare al regolamento edilizio comunale le modifiche così come indicate nell'allegato A) che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di dichiarare espressamente che l'integrazione al predetto regolamento è conforme a quello tipo approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione del 19-07-1999, n. 548-9691 ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale 08-06-1999, n. 19;

3. di dare atto che copia della presente deliberazione verrà trasmessa, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L.R. 8 luglio 1999 n. 19, alla Giunta Regionale, Assessorato Urbanistica;

4. di incaricare il Responsabile del Procedimento a dare pratica attuazione al presente provvedimento;

5. di dare atto che la presente deliberazione è soggetta al solo controllo di legittimità e, divenuta esecutiva, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale Regionale;

6. di dare atto che i regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione, per cui, ai sensi di quanto previsto dall'art. 76, comma 6, dello Statuto Comunale, si provvederà dopo la prima pubblicazione, alla ripubblicazione del presente atto per la durata di 15 giorni.

Il Responsabile del Servizio
Vito Battioni

Comune di Bussoleno (Torino)

Adozione revisione al progetto definitivo del nuovo P.R.G.C.

Si rende noto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 18/05/2006 e' stato adottato la revisione al progetto definitivo del nuovo P.R.G.C., in seguito alla rielaborazione parziale per il completo recepimento della relazione d'esame predisposta dalla Direzione Regionale Pianificazione e Gestione Urbanistica della Regione Piemonte. In applicazione all'art. 15 c.17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i, il P.R.G.C. è depositato presso la segreteria del Comune ed è pubblicato per estratto all'albo pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi a partire dal 22/05 /2006 sino al 20/06/2006 compresi, è sarà visibile tutti i giorni, festivi compresi, dalla 10 alle 12. Chiunque potrà presentare Osservazioni e Proposte nel pubblico interesse solo sulle parti modificate dal 21/06/2006 al 20/07/2006.

Inoltre, ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 40/98, nello stesso periodo si potranno presentare osservazioni e proposte in ordine alla compatibilità ambientale inoltrando le stesse alla Regione Piemonte (Dir.Regionale Pianificazione e Gestione Urbanistica) e, per conoscenza, al Comune di Bussoleno.

Bussoleno, 22 maggio 2006

Il Sindaco
Giuseppe Joannas

Comune di Canelli (Asti)

Bando assegnazione posteggi mercatali

Il Responsabile del Servizio

- vista la determinazione del Responsabile del Settore Affari Generali numero 275 in data 10/03/2006

rende noto

l'elenco dei posteggi disponibili da assegnare in concessione decennale:

Luogo di svolgimento: piazza Zoppa
periodo di svolgimento: settimanale - giorno: martedì
posteggi settore merceologico alimentare:

- n. 10 dimensioni mt. 4 x 3
- n. 15 dimensioni mt. 4 x 5
- n. 16 dimensioni mt. 4 x 5
- n. 17 dimensioni mt. 4 x 6,5
- n. 20 dimensioni mt. 4 x 8
- n. 21 dimensioni mt. 4 x 8
- n. 23 dimensioni mt. 6 x 5,5

Luogo di svolgimento: piazza Zoppa
periodo di svolgimento: settimanale - giorno: venerdì
posteggi settore merceologico alimentare:

- n. 10 dimensioni mt. 4 x 7,5
- n. 11 dimensioni mt. 4 x 7,5
- n. 13 dimensioni mt. 5 x 13
- n. 14 dimensioni mt. 5 x 7
- n. 15 dimensioni mt. 4 x 5
- n. 16 dimensioni mt. 4 x 6,5
- n. 20 dimensioni mt. 4 x 6,5

Luogo di svolgimento: piazza Gancia
periodo di svolgimento: settimanale - giorno: martedì
posteggi settore merceologico non alimentare:

- n. 17 dimensioni mt. 4 x 7
- n. 20 dimensioni mt. 4 x 8
- n. 36 dimensioni mt. 4 x 10

Luogo di svolgimento: via Asti, p.le antistante cimitero
periodo relativo alla festività dei Santi
n. 2 posteggi fuori mercato - offerta specializzata:
ceri e fiori
dimensioni mt. 4 x 8

Luogo di svolgimento: piazza Cavour
periodo relativo alla festività dei Santi
n. 2 posteggi fuori mercato - offerta specializzata:
ceri e fiori
dimensioni mt.4 x 8

1 - Termine per la presentazione delle domande: le domande, in competente bollo, dovranno pervenire entro le ore 12,00 del giorno 30 giugno 2006 al seguente indirizzo: Comune di Canelli - Ufficio Commercio, via Roma 37, 14053 Canelli (AT); le domande pervenute oltre tale termine saranno respinte e non daranno luogo ad alcun tipo di priorità per il futuro.

2 - Presentazione delle domande: Nella domanda i candidati dovranno indicare, sotto la loro personale responsabilità, i seguenti dati:

2.1. se impresa individuale: generalità complete, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale; se società: denominazione ragione sociale, sede legale, partita I.V.A., nominativo legale rappresentante con generalità complete, luogo e data di nascita, residenza;

2.2. indirizzo presso cui inviare le comunicazioni relative al bando.

La domanda dovrà essere sottoscritta dal richiedente a pena di nullità; la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione nel caso in cui sia apposta in presenza del dipendente addetto all'istruttoria, ovvero nel caso in cui sia presentata unitamente a copia fotostatica di documento d'identità del sottoscrittore, in corso di validità.

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti o dichiarazioni:

2.3. autocertificazione ai sensi D.P.R. 445/2000 attestante l'esistenza in capo al candidato dei seguenti requisiti soggettivi:

- requisiti di idoneità morale previsti dall'art. 5, comma 2, D.Lgs. 114/98;

- requisiti di idoneità professionale previsti dall'art. 5, comma 5, D.Lgs. 114/98, per il settore merceologico alimentare;

- di non essere incorso nel quinquennio antecedente la domanda, nelle fattispecie previste dall'art. 5, comma 4, del D.Lgs. 114/98;

2.4. indicazione del posteggio per il quale si presenta la domanda, specificando il numero dello stesso ed il settore merceologico ad esso afferente;

2.5. dichiarazione di opzione, nel caso di richiesta effettuata per più di un posteggio.

3 - Criteri per l'assegnazione (in ordine di priorità):

3.1. perdita della priorità nell'assegnazione giornaliera a seguito di copertura dei posti da parte della Regione Piemonte in attuazione della legge 112/91;

3.2. maggior numero di presenze effettive in spunta maturate dal richiedente nell'ambito dello stesso mercato, in riferimento al medesimo giorno di utilizzo oggetto della richiesta;

3.3. maggior anzianità nell'attività di commercio su area pubblica, così come risultante dal registro imprese presso la C.C.I.A.A.;

3.4. a parità dei criteri di cui ai punti 3.1, 3.2 e 3.3, la priorità è data secondo i seguenti criteri:

3.4.1. minore numero di posteggi assegnati quale titolare di autorizzazioni per il commercio su area pubblica Tipo A;

3.4.2. non avere in concessione nello stesso giorno altri posteggi;

3.4.3. titolarità della sola autorizzazione per il commercio su area pubblica Tipo B;

3.5. maggior anzianità nell'attività di commercio, così come risultante dal registro imprese presso la C.C.I.A.A., per i soggetti non titolari di autorizzazione per il commercio su area pubblica.

Il presente bando, corredato dal modulo per la presentazione della domanda, è affisso all'Albo Pretorio fino alla scadenza del termine di presentazione delle domande e può essere ritirato presso l'Ufficio Commercio.

Canelli, 18 maggio 2006

Il Capo Settore
Giovanni Pesce

Comune di Cerano (Novara)

Avviso di deposito del progetto di Piano Esecutivo Convenzionato PEC C3 sito in via Milano

Il Responsabile del Servizio

rende noto

che è stato accolto dal Sindaco il Piano Esecutivo Convenzionato PEC C3 sito in via Milano.

Il progetto è depositato presso gli uffici comunali per 15 giorni consecutivi a partire dal giorno 01/06/2006 p.v., durante i quali chiunque può prenderne visione con il seguente orario:

giorni feriali: da lun.a ven. dalle ore 11:00 alle ore 13:00;

sabato e giorni festivi: dalle ore 10:00 alle ore 12:00.

Nei successivi 15 giorni, chiunque può presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse.

Il Responsabile del Procedimento
Camilla Vignola

Comune di Cerano (Novara)

Avviso di deposito Piano Esecutivo Convenzionato PEC C2 sito in via Novara

Il Responsabile del Servizio

rende noto

che è stato accolto dal Sindaco il Piano Esecutivo Convenzionato PEC C2 sito in via Novara

Il progetto è depositato presso gli uffici comunali per 15 giorni consecutivi a partire dal giorno 01/06/2006 p.v., durante i quali chiunque può prenderne visione con il seguente orario:

giorni feriali: da lun.a ven. dalle ore 11:00 alle ore 13:00;

sabato e giorni festivi: dalle ore 10:00 alle ore 12:00.

Nei successivi 15 giorni, chiunque può presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse.

Il Responsabile del Procedimento
Camilla Vignola

Comune di Cerano (Novara)

Avviso di deposito di Piano Esecutivo Convenzionato PEC di iniziativa privata sito in via Giovanni XXIII n. 19

Il Responsabile del Servizio

rende noto

che è stato accolto dal Sindaco il Piano Esecutivo Convenzionato PEC di iniziativa privata sito in via Giovanni XXIII n. 19

Il progetto è depositato presso gli uffici comunali per 15 giorni consecutivi a partire dal giorno 01/06/2006 p.v., durante i quali chiunque può prenderne visione con il seguente orario:

giorni feriali: da lun.a ven. dalle ore 11:00 alle ore 13:00;

sabato e giorni festivi: dalle ore 10:00 alle ore 12:00.

Nei successivi 15 giorni, chiunque può presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse.

Il Responsabile del Procedimento
Camilla Vignola

Comune di Colletterto Giacosa (Torino)

Pubblicazione per estratto della deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 30.3.2006 "Modifica del Regolamento Edilizio Comunale"

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

Di apportare le seguenti modifiche al vigente Regolamento Edilizio Comunale, finalizzate a rendere il regolamento stesso conforme alle disposizioni in materia di separazione tra le funzioni di indirizzo amministrativo e quelle di gestione tecnica:

- il secondo comma dell'art. 2 "Formazione della Commissione Edilizia" è sostituito dal seguente:

2. La Commissione è composta da 6 (sei) componenti eletti dal Consiglio Comunale. La Commissione come sopra costituita sceglierà il Presidente a maggioranza assoluta dei voti tra i componenti della stessa.

- il secondo comma dell'art. 4 "Funzionamento della Commissione Edilizia" è sostituito dal seguente:

2. Svolge le funzioni di segretario della Commissione il responsabile dell'Ufficio Tecnico, senza diritto di voto.

- il settimo comma dell'art. 4 "Funzionamento della Commissione Edilizia" è sostituito dal seguente:

7. La Commissione, con decisione assunta a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, ha facoltà di richiedere al Presidente di poter sentire uno o più esperti in specifiche materie; ha altresì facoltà - con le stesse modalità decisionali - di convocare e sentire i richiedenti le concessioni e le autorizzazioni, o i loro delegati, anche insieme ai progettisti, e di eseguire sopralluoghi collegiali.

Comune di Curino (Biella)

Approvazione definitiva del piano di zonizzazione acustica del territorio comunale

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 in data 27.03.2006 è stato approvato in via definitiva il piano di zonizzazione acustica del territorio comunale.

Il presente avviso viene pubblicato ai sensi dell'art. 7 comma 5 della L.R. 52/2000.

Curino, 23 maggio 2006

Il Responsabile del Servizio
D'Agosta Sebastiano

Comune di Givoletto (Torino)

Bando per l'assegnazione di n. 1 licenza per l'esercizio del servizio pubblico di noleggio di autovettura con conducente

Si comunica che è in pubblicazione dal 24.05.2006 all'Albo Pretorio di questo Comune il bando per l'assegnazione di n. 1 licenza per l'esercizio del servizio pubblico di noleggio di autovettura con conducente.

Termine per la presentazione delle domande: ore 12.00 del 12.06.2006.

Copia del bando è a disposizione presso l'Ufficio Commercio del Comune di Givoletto, via S. Pertini 3 (dr.ssa Paparella).

Givoletto, 22 maggio 2006

Il Responsabile dell'Ufficio Commercio
Lorella Paparella

Comune di Nichelino (Torino)

Espropriazione aree occorse all'intervento per la riqualificazione ambientale e messa in sicurezza del Torrente Sangone - 2° lotto

Il Responsabile della Posizione Organizzativa

(omissis)

decreta

Articolo 1

In favore del Comune di Nichelino e' pronunciata l'espropriazione delle aree di seguito descritte occorse per l'intervento di riqualificazione ambientale e messa in sicurezza delle sponde del Torrente Sangone - II° Lotto:

N.	Ditta	Fg	Map	Sup. Espr. Mq.
1	Massa Maria 1/2 (omissis) Merlo Antonio 1/2 (omissis)	3	437	119
2	Società Sportiva Velo Club - via Mascagni 80 - Nichelino (To) (omissis)	3 3	435 432	8 60
3	M.M.I. s.r.l. - via Torricelli 10 - Nichelino (To) (omissis)	5	1578	8
4	F.lli Bertoli s.a.s - via C.Corradino 7 - Torino (omissis)	5	1577	19
5	O.P.C.M. s.r.l. - Via Vittime del Vajont 19 Moncalieri (To) - (omissis)	5	1576	361
6	Morello Giuseppe -(omissis)	5 5	1580 1574	930 597

per una superficie totale di mq. 2.102.

Il Comune di Nichelino e' pertanto autorizzato a procedere alla occupazione permanente e definitiva degli immobili di cui sopra.

Articolo 2

Si da' atto che il presente decreto verra' notificato agli aventi diritto nelle forme previste per la notifica degli atti processuali civili.

Inoltre il presente decreto in termine di urgenza verra' trascritto presso il competente Ufficio dei Registri

Immobiliari e verranno adempite altresì tutte le formalità necessarie affinché le vulture catastali e le trascrizioni apparenti dai libri censuari e ipotecari risultino in piena corrispondenza con la trascrizione dei beni immobili disposta con il presente decreto.

Articolo 3

Dell'emanazione del presente decreto verra' data comunicazione alla Regione Piemonte e verra' inserito, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Articolo 4

Il presente decreto e' pubblicato per 30 giorni consecutivi all'Albo Pretorio e, contro lo stesso, i soggetti interessati potranno fare opposizione nelle forme previste dalla legge presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla notificazione del medesimo; ovvero al Capo dello Stato mediante ricorso straordinario entro 120 (centoventi) giorni.

Nichelino, 20 aprile 2006

Il Responsabile della Posizione Organizzativa
Capo Servizio Programmazione Urbanistica
Nicola Balice

Comune di Priocca (Cuneo)

Approvazione definitiva Piano di Recupero di iniziativa privata in Priocca, via Umberto I° n. 5

Si rende noto, ai sensi dell'art. 41 bis, comma 6, della L.R.56/77, che con deliberazione C.C. n. 25 del 17/05/2006 è stato approvato in via definitiva il Piano di Recupero di iniziativa privata presentato dal Sig. Cordeiro Enrico per il recupero e l'ampliamento di locale sottotetto con cambio di destinazione d'uso di fabbricato, sito in Priocca, Via Umberto I° n. 5, distinto in mappa al foglio 5 mappali n. 534-535.

Priocca, 19 maggio 2006

Il Responsabile del Settore Tecnico
Bartolomeo Squillario

Comune di Priocca (Cuneo)

Approvazione definitiva Piano di Recupero di iniziativa privata in Priocca, via Pirio angolo Via Roagna

Si rende noto, ai sensi dell'art. 41 bis, comma 6, della L.R.56/77, che con deliberazione C.C. n. 26 del 17/05/2006 è stato approvato in via definitiva il Piano di Recupero di iniziativa privata presentato dalla ditta "S. Libera s.n.c." per la demolizione e ricostruzione con parziale cambio di destinazione d'uso di fabbricato, sito in Priocca, Via Pirio angolo Via Roagna, distinto in mappa al foglio 4 mappali n. 408-409-928-1502-1500-1245-1246.

Priocca, 19 maggio 2006

Il Responsabile del Settore Tecnico
Bartolomeo Squillario

Comune di Rosta (Torino)

Approvazione Piano di Recupero di libera iniziativa in zona "CN 1 Centro Storico" per la costruzione di due edifici di civile abitazione in Via Edoardo Aprà snc

Il Responsabile del Servizio Tecnico

- visti gli articoli n. 28 e 30 della Legge 05/08/1978, n. 457 e l'articolo n. 41 bis della L.R. 05/12/1977, n. 56 e s.m.i.;

rende noto

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 30/03/2006 è stato approvato in via definitiva il Piano di Recupero n. 02 e n. 03 di libera iniziativa per la costruzione di due edifici residenziali in zona CN1 del P.R.G.C. distinta al catasto al Foglio XVII particelle n. 201-245-294-5-247 di proprietà rispettivamente dei Si-

gnori Bassano Piergiorgio ed Artioli Gabriella e della Signora Remino Carla.

Rosta, 19 aprile 2006

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Elisabetta Fontana

Comune di Rosta (Torino)

Approvazione Piano di Recupero di libera iniziativa in zona "RR 3" per la ristrutturazione di edificio residenziale esistente in Via Ponata n. 66

Il Responsabile del Servizio Tecnico

visti gli articoli n. 28 e 30 della Legge 05/08/1978, n. 457 e l'articolo n. 41 bis della L.R. 05/12/1977, n. 56 e s.m.i.;

rende noto

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 30/03/2006 è stato approvato in via definitiva il Piano di Recupero "RR 3" di libera iniziativa per la ristrutturazione di edificio residenziale esistente in Via Ponata n. 66 in zona RR 3 del P.R.G.C. distinta al catasto al Foglio XII particelle n. 14-22-23-24-27-30-31-32-442-446 di proprietà dei Signori Allasia Mauro, Votta Daniela e Votta Emiliana.

Rosta, 19 aprile 2006

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Elisabetta Fontana

Comune di Salbertrand (Torino)

Modifica regolamento edilizio comunale

(omissis)

delibera

1. Di richiamare la premessa a formare parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, con particolare riferimento alle dettagliate motivazioni riportate nella premessa medesima.

2. Di modificare gli articoli nn. 2 e 4 del regolamento edilizio comunale approvato con delibera di C.C. n. 18 del 24.07.2003 come risultante dal testo allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.

3. Di trasmettere la presente deliberazione, unitamente al Regolamento Edilizio modificato, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L.R. n. 19/99, alla Giunta Regionale, Assessorato Urbanistica.

Comune di Sarezzano (Alessandria)

Determinazione n. 58 del 18 maggio 2006. Espropriazione di bene immobile per la realizzazione di un parcheggio pubblico in località "Baracca" - Deposito presso la Cassa DD.PP. dell'indennità provvisoria di espropriazione e adempimenti art. 21 - D.P.R. 327/2001

Il Responsabile dell'Ufficio Espropriazioni

(omissis)

determina

1) di prendere atto che entro i termini di cui al 5^a comma dell'art. 20 - D.P.R. 327/2001 non è pervenuta, da parte dei proprietari espropriandi, alcuna comunicazione in ordine alla condivisione dell'indennità di espro-

priazione quantificata con determinazione n. 28 in data 29.03.2006, relativa al bene immobile censito a catasto al F. 9 - mappale 506 (ex 203/b), per cui la medesima deve intendersi tacitamente rifiutata né, entro lo stesso termine, ai sensi del 7° co. dello stesso art. 20, è stato designato un tecnico di propria fiducia ai fini degli adempimenti di cui all'art. 21 - stesso D.P.R.

2) di ordinare, ai sensi dell'art. 20, comma 14 ed art. 26, comma 1 del D.P.R. 08.06.2001 n. 327 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), come modificato dal D. Lgs. 27.12.2002 n. 302, il deposito presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Alessandria - Sezione Cassa DD.PP., in favore di Cipro Fabrizio.. (omissis)... - proprietario per 2/9 - Cipro Ilaria... (omissis)... - proprietaria per 2/9 - Cipro Massimiliano... (omissis)... - proprietario per 2/9 - De Giorgio Edda... (omissis)... - proprietaria per 3/9 dell'indennità provvisoria di espropriazione di Euro 251,10 determinata con proprio provvedimento n. 28/2006, a seguito della mancata condivisione della stessa

3) di dare atto che sulla somma di cui è disposto il deposito presso la Cassa DD.PP. non sarà operata la ritenuta d'imposta pari al 20%, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 35 del D.P.R. 327/2001 ed art. 11 della Legge 413/91, in quanto l'area oggetto del procedimento espropriativo ricade, secondo le indicazioni del P.R.G. del comune di Sarezzano in zona omogenea "F" ai sensi del D.M. 1444/68 e in quanto non è portatrice di edificabilità;

4) La Cassa DD.PP. sarà tenuta ad erogare la somma ricevuta in deposito, a seguito di provvedimento di svicolo della presente Autorità espropriante, qualora sia divenuta definitiva la determinazione dell'indennità di espropriazione, così come prescritto dall'art. 28 del D.P.R. 327/2001;

5) Di pubblicare estratto del presente provvedimento, ai sensi del disposto dell'art. 26, comma 7 - D.P.R. 327/2001, sul B.U.R. della Regione Piemonte.

Il presente provvedimento diverrà esecutivo col decorso di trenta giorni dal compimento delle relative formalità (Art. 26, comma 8°);

6) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 20, comma 14^o ed Art. 26, comma 11^o - D.P.R. 327/2001, sulla base degli atti comprovanti l'eseguito deposito, si provvederà ad emettere il decreto di esproprio ai sensi dell'art. 23, stesso D.P.R.

7) Di dare atto che, a norma dell'art. 21, commi 1^o e 2^o - D.P.R. 327/2001, l'Autorità espropriante formerà l'elenco dei proprietari che non hanno concordato la determinazione dell'indennità provvisoria di espropriazione e provvederà ad invitare i proprietari interessati, con atto notificato a mezzo Ufficiale Giudiziario, a comunicare entro i successivi 20 (venti) giorni se intendono avvalersi, per la determinazione dell'indennità definitiva, del procedimento previsto nei commi seguenti dello stesso articolo, con la precisazione che, decorso inutilmente il termine predetto, l'Autorità espropriante, a norma del 15^o comma, chiederà la determinazione dell'indennità definitiva alla Commissione Provinciale prevista dall'art. 41 dello stesso D.P.R.

8) di dare atto che la somma di euro 251,10, relativa all'indennità provvisoria di espropriazione, tacitamente rifiutata ed oggetto di deposito presso la Cassa DD.PP., risulta finanziata con gli oneri di urbanizzazione.

Il Responsabile dell'Ufficio Espropriazioni
Caterina D'Ercole

Comune di Settimo Rottaro (Torino)

Regolamento per il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti radioelettrici e per la minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici - Approvazione

Si rende noto

che il "Regolamento per il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti radioelettrici e per la minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici" in oggetto è stato approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 28/03/2006, esecutiva ai sensi di legge.

La presente comunicazione si rende ai sensi della L.R. 3 agosto 2004, n. 19 e della Deliberazione della Giunta Regionale 5 settembre 2005, n. 16-757.

Settimo Rottaro, 18 maggio 2006

Il Sindaco
Francesco Comotto

Comune di Stazzano (Alessandria)

Estratto Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 16 Maggio 2006 - Approvazione Regolamento Edilizio ai sensi dell'art.3, comma 3, della Legge Regionale 8 luglio 1999, n. 19

(omissis)

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1) Di approvare, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge Regionale 8 luglio 1999 n. 19, il Regolamento Edilizio Comunale allegato e parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) Di dare atto che il Regolamento è composto da:

- n. 70 articoli;
- n. 8 modelli allegati;

3) Di dichiarare che il presente Regolamento Edilizio è conforme al Regolamento Edilizio Tipo formato dalla Regione ed approvato con D.C.R. 29.7.1999, n. 548-9691;

4) Di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19;

5) Di dare atto che il Regolamento Edilizio, unitamente alla presente deliberazione, sarà trasmesso, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L.R. 8 luglio 1999 n. 19, alla Giunta Regionale, Assessorato all'Urbanistica.

Comune di Torino

Avviso di pubblicazione e deposito Variante parziale n. 101 al vigente P.R.G. ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i. concernente l'area "Laghetti Falchera"

Il Dirigente

- Visto il P.R.G. approvato con deliberazione della Giunta Regionale n 3-45091 del 21 aprile 1995, pubblicata sul B.U.R. n 21 del 24 maggio 1995;

- Visto l' art. 17 della L.U.R. n 56 del 5 dicembre 1977 e s.m i.;

- Vista la deliberazione n. 111 del Consiglio Comunale del 7 aprile 2006 (mecc. n. 2006 01774/09), con la quale è stata adottata la Variante parziale n. 101 al vigente P.R.G., concernente l'area "Laghetti Falchera"

rende noto

Che la suddetta deliberazione, ai sensi e per gli effetti del comma 7 dell' art.17 della L.U.R. 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i., è depositata presso l'Albo Pretorio della Città' per la durata di trenta giorni consecutivi a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso all'Albo stesso e precisamente dal 23 maggio 2006 al 21 giugno 2006 compresi, durante i quali chiunque può prenderne visione. Il presente Avviso è pubblicato sul B.U.R. del 1 giugno 2006. Dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione chiunque può presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse, che dovranno essere inoltrate in triplice copia, di cui una in bollo, al Protocollo Generale della Città di Torino (Segreteria Generale- via Milano, 1).

Torino, 19 maggio 2006

Il Dirigente Coordinatore Urbanistica
Paola Virano

Comune di Torino

Avviso di pubblicazione e deposito Variante parziale n. 103 al vigente P.R.G. vigente ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i. concernente gli immobili siti in Torino: Via Pisa 42 (Circoscrizione 7: Aurora, Rossini, Valdocco, Vanchiglia, Madonna del Pilone)

Il Dirigente

- Visto il P.R.G. approvato con deliberazione della Giunta Regionale n 3-45091 del 21 aprile 1995, pubblicata sul B.U.R. n 21 del 24 maggio 1995;

- Visto l' art. 17 della L.U.R. n 56 del 5 dicembre 1977 e s.m i.;

- Vista la deliberazione n. 126 del Consiglio Comunale del 11 aprile 2006 (mecc. n. 2005 02185/09), con la quale è stata adottata la Variante parziale n. 103 al vigente P.R.G., concernente gli immobili siti in Torino: Via Pisa 42 (Circoscrizione 7: Aurora, Rossini, Valdocco, Vanchiglia, Madonna del Pilone)

rende noto

Che la suddetta deliberazione, ai sensi e per gli effetti del comma 7 dell' art.17 della L.U.R. 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i., è depositata presso l'Albo Pretorio della Città' per la durata di trenta giorni consecutivi a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso all'Albo stesso e precisamente dal 23 maggio 2006 al 21 giugno 2006 compresi, durante i quali chiunque può prenderne visione. Il presente Avviso è pubblicato sul B.U.R. del 1 giugno 2006. Dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione chiunque può presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse, che dovranno essere inoltrate in triplice copia, di cui una in bollo, al Protocollo Generale della Città di Torino (Segreteria Generale- via Milano, 1).

Torino, 19 maggio 2006

Il Dirigente Coordinatore Urbanistica
Paola Virano

Comune di Torino

Avviso di pubblicazione e deposito Pianto Particolareggiato in variante al P.R.G. vigente ai sensi dell'art. 17

comma 7 e dell'art. 40 comma 1 della L.R. n. 56/77 relativo all'Isolato Santa Croce

Il Dirigente

Visto il P.R.G. approvato con deliberazione della Giunta Regionale n 3-45091 del 21 aprile 1995, pubblicata sul B.U.R. n. 21 del 24 maggio 1995;

Visti gli artt. 17 comma 7 e 40 comma 1 della L.U.R. n. 56 del 5 dicembre 1977 e s.m.i.;

Vista la Legge n. 127 del 15 maggio 1997 e s.m.i.;

Vista la deliberazione n. 140 del Consiglio Comunale dell' 11/04/06 (mecc. n. 06-02134/009) con la quale è stata adottato il Piano Particolareggiato relativo all'"Isolato Santa Croce" in Variante parziale al P.R.G.

rende noto

Che la suddetta deliberazione, ai sensi e per gli effetti dei commi 1 e 6 dell' art. 40 della L.U.R. 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i., e' depositata presso l'Albo Pretorio della Città' per la durata di trenta giorni consecutivi a far data dal 22/05/2006 al 20/06/2006 compreso durante i quali chiunque può prenderne visione.

Nei successivi trenta giorni e cioè dal 21/06/2006 al 20/07/2006, chiunque può presentare per iscritto osservazioni e proposte nel pubblico interesse, che dovranno essere inoltrate in triplice copia, di cui una in bollo, al Protocollo Generale della Città (Segreteria Generale- palazzo Palazzo di Città 1).

Il presente avviso è pubblicato sul B.U.R. del 1/6/2006.

Il Dirigente Coordinatore Urbanistica
Paola Virano

Comune di Torino

Avviso di pubblicazione e deposito Variante parziale n. 131 al vigente P.R.G., vigente ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i. concernente il nuovo accesso Falchera

Il Dirigente

- Visto il P.R.G. approvato con deliberazione della Giunta Regionale n 3-45091 del 21 aprile 1995, pubblicata sul B.U.R. n 21 del 24 maggio 1995;

- Visto l' art. 17 della L.U.R. n 56 del 5 dicembre 1977 e s.m i.;

- Vista la deliberazione n. 110 del Consiglio Comunale del 7 aprile 2006 (mecc. n. 2006 01037/09), con la quale è stata adottata la Variante parziale n. 131 al vigente P.R.G., concernente il nuovo accesso Falchera

rende noto

Che la suddetta deliberazione, ai sensi e per gli effetti del comma 7 dell' art.17 della L.U.R. 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i., è depositata presso l'Albo Pretorio della Città' per la durata di trenta giorni consecutivi a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso all'Albo stesso e precisamente dal 23 maggio 2006 al 21 giugno 2006 compresi, durante i quali chiunque può prenderne visione. Il presente Avviso è pubblicato sul B.U.R. del 1 giugno 2006. Dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione chiunque può presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse, che dovranno essere inoltrate in triplice copia, di cui una in bollo, al Protocollo Generale della Città di Torino (Segreteria Generale- via Milano, 1).

Torino, 19 maggio 2006

Il Dirigente Coordinatore Urbanistica
Paola Virano

Comune di Valperga (Torino)

Avviso ai creditori - Lavori di urbanizzazione primaria e secondaria piano per insediamenti produttivi S.P. 13 zona 2.A.2. 2° lotto

Il Responsabile Area Tecnica

ai sensi e per gli effetti dell'art. 189 del D.P.R. 21.12.1999, n. 554

avverte

che i lavori di urbanizzazione primaria e secondaria piano per insediamenti produttivi S.P. 13 zona 2.A.2. 2° lotto di cui al contratto n. rep. 22/04 in data 19.09.2004, eseguiti dall'impresa Cattaneo S.p.A. - Via Statale 337 n. 29 - Trontano (VB), sono stati ultimati. Chiunque vanti crediti verso di questi per occupazioni permanenti o temporanee ovvero danni verificatisi in dipendenza dei lavori anzidetti, deve presentare a questo Ente istanza corredata dai relativi titoli entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. Trascorso tale termine non sarà più tenuto conto in via amministrativa delle domande a tale fine presentate.

Valperga, 1 giugno 2006

Il Responsabile Area Tecnica
Giancarlo Sandretto

Provincia di Alessandria

Derivazione n. 76 - Ditta Cassetti Simone Remo. Subingresso e variante alla concessione di derivazione dal Torrente Stura in Comune di Pontestura precedentemente assentita alla Ditta Cassetti Gualtiero. Assenso

Il Dirigente di Settore

(omissis)

determina

a) di assentire, fatti salvi i diritti dei terzi ed ogni altra eventuale autorizzazione prescritta dalla legislazione vigente, il subingresso e la variante (aumento del comprensorio irriguo mantenendo invariate la portata d'acqua prelevata e il modo di presa dell'acqua) nella concessione di derivazione d'acqua del Torrente Stura in Comune di Pontestura ad uso irriguo a favore della Ditta Cassetti Simone Remo precedentemente assentita alla Ditta Cassetti Gualtiero con D.P.G.R. n. 123 del 04/02/1991.

b) di approvare il disciplinare suppletivo di concessione relativo alla derivazione in oggetto, alla cui osservanza è subordinato l'esercizio della medesima, regolarmente sottoscritto tra le parti in data 10/01/2005, costituente parte integrante della presente Determinazione Dirigenziale e conservato agli atti.

Rimangono invariate tutte le altre prescrizioni contenute nel provvedimento e nel disciplinare principali;

c) di trasmettere la presente Determinazione Dirigenziale alla Ditta Concessionaria ed alla Regione Piemonte - Direzione 24 - Settore Pianificazione delle Risorse Idriche, Bilancio Idrico e Disciplina delle Utilizzazioni;

(omissis)

Il Dirigente Direzione
Tutela e Valorizzazione Ambientale
Protezione Civile
Giuseppe Puccio

Provincia di Asti

Giudizio di compatibilità ambientale e predisposizione del disciplinare di coltivazione ai fini dell'autorizzazione comunale, relativi al progetto ampliamento attività estrattiva - cava di sabbia silicea - località Bricco Toni del Comune di Cisterna d'Asti. Proponente: Simar di Guglielmoni Mansueto S.r.l.

Con riferimento al progetto presentato dalla Ditta Simar S.r.l. - località Bricco Toni, - Cisterna d'Asti (AT), si pubblica, a conclusione della procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'art.12, comma 8, della L.R. 40/98 e s.m.i., per estratto, il seguente provvedimento di autorizzazione:

Deliberazione della Giunta Provinciale n. 3087 del 28 aprile 2006 ad oggetto:

Giudizio di compatibilità ambientale e predisposizione del disciplinare di coltivazione ai fini dell'autorizzazione comunale, relativi al progetto ampliamento attività estrattiva - cava di sabbia silicea - località Bricco Toni del Comune di Cisterna d'Asti.

Proponente: Simar di Guglielmoni Mansueto S.r.l.

N.B.: i testi integrali e gli allegati alla presente deliberazione sono depositati presso l'ufficio deposito progetti - piazza Alfieri, 33 - 14100 Asti.

(omissis)

Per tutto quanto sopra esposto e accogliendo le proposte dei relatori la Giunta, con voto unanime espresso nelle forme di legge;

delibera per i motivi indicati in premessa:

1. di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale in merito al progetto di rinnovo ed ampliamento di una cava di sabbia silicea in località "Bricco Toni", situata nel Comune di Cisterna d'Asti (AT) - proponente: Ditta Simar S.r.l. - località Bricco Toni - 14010 Cisterna d'Asti (AT), per le motivazioni evidenziate in premessa e di seguito riportate:

- Il progetto si colloca in un ambito ambientale già oggi interessato da attività di cava;

- Il progetto propone un recupero ambientale congruente con una ricostituzione di ambienti naturali e seminaturali collinari, con un inserimento paesistico compatibile e sostenibile con le caratteristiche della zona;

- Le metodologie adottate per la coltivazione risultano sufficientemente poco impattanti, in linea con le migliori metodiche tecniche e tecnologiche e sono in ogni caso da considerarsi reversibili, visto il carattere temporaneo - seppur a lungo termine - delle attività previste;

- Le mitigazioni, le compensazioni ed i monitoraggi inseriti costituiscono ulteriore forma, azione e controllo sullo sviluppo del progetto;

2. di condizionare l'efficacia del presente provvedimento, all'osservanza delle prescrizioni riportate nell'allegato A), per quanto concerne il giudizio di compatibilità ambientale ed allegato B) per quanto concerne il disciplinare di coltivazione mineraria e di recupero ambientale per il rilascio del rinnovo con ampliamento dell'autorizzazione comunale alla coltivazione della cava, al presente atto;

3. di trasmettere al Comune di Cisterna d'Asti il presente atto, comprensivo dell'allegato B) di cui sopra, utile al rilascio del rinnovo con ampliamento dell'autorizzazione comunale alla coltivazione della cava;

4. di dare atto altresì che, ai sensi dell'art. 13 della l.r. 40/1998, e della l.r. 69/78, il Comune interessato dalla coltivazione, rilascerà a seguire, l'atto autorizzatorio di propria competenza;

5. di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale, ai fini dell'inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia per la durata di 3 anni, ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, comma 9 della l.r. 40/1998;

6. di dare atto che ARPA provvederà, ai sensi dell'articolo 8 comma 2, l.r. 40/1998, ad assicurare il controllo delle condizioni previste per la realizzazione.

7. Alla presente deliberazione sono allegati i seguenti atti:

- Allegato A) - prescrizioni inerenti il giudizio di compatibilità ambientale;

- Allegato B) - disciplinare di coltivazione mineraria e di recupero ambientale per il rilascio del rinnovo con ampliamento dell'autorizzazione comunale alla coltivazione della cava;

8. Di dare atto dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000

9. Di dichiarare l'immediata eseguibilità del provvedimento stesso, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

10. Di trasmettere il presente provvedimento al settore risorse umane e finanziarie e alla Segreteria Generale dell'Ente per i provvedimenti di competenza.

11. Copia della presente deliberazione sarà inviata al soggetto proponente e a tutti i soggetti interessati, nonché depositata presso l'Ufficio di deposito dell'Autorità competente.

12. La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto ed ai sensi dell'art. 12, comma 8 della l.r. 40/1998.

13. Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale entro il termine di sessanta giorni.

(omissis)

Letto, confermato e sottoscritto.

In originale firmati:

Il Presidente
Marmo Roberto

Il Segretario Generale
Vittorio Quaglia

Provincia di Asti

Determinazione Dirigenziale n. 3577 del 15/05/2006 - T.U. 1775/1933 - Domanda di concessione preferenziale presentata in data 18/06/2001 alla Provincia di Asti dalla Ditta Sconfienza Macchine Agricole per derivazione d'acqua sotterranea da un pozzo sito nel Comune di Mombercelli (AT) ad uso produzione di beni e servizi. Codice Utenza AT10312

Il Dirigente del Settore Ambiente

(omissis)

determina

1) salvi i diritti dei terzi, di concedere alla Ditta Sconfienza Macchine Agricole la derivazione di 0,75 l/s massimi e di 112 mc/anno di acqua sotterranea da un pozzo nel Comune di Mombercelli (AT) per uso produzione di beni e servizi per usi connessi con la prestazione del servizio (autolavaggio);

2) di accordare la concessione per anni quindici, successivi e continui, decorrenti dalla data della presente determinazione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare. Il canone annuo,

fissato nella misura di Euro 290 relativo alla suindicata concessione, e soggetto a periodici aggiornamenti ISTAT, ai sensi dell'art. 18, comma 5, della L. 5.1.1994 n. 36, dovrà essere versato di anno in anno anticipatamente entro il 31 gennaio.

3) di approvare il disciplinare di concessione - (omissis) -

Disciplinare

(omissis)

Art. 7 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione.

(omissis)

- l'emungimento dell'acqua dai pozzi non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura superficiale del manufatto e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni/intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno alle persone ed alle cose nonché da ogni molestia, reclamo od azione, che potessero essere promosse da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

(omissis)

Il Dirigente del Settore Ambiente
Oreste Meschia

Provincia di Asti

Determinazione Dirigenziale n. 3578 del 15/05/2006 - T.U. 1775/1933 - Domanda di concessione preferenziale presentata in data 22/05/2001 alla Provincia di Asti dal Sig. Gianotti Michelino per derivazione d'acqua sotterranea da tre pozzi siti nel Comune di Isola d'Asti (AT) ad uso agricolo a bocca non tassata Codice Utenza AT10287

Il Dirigente del Settore Ambiente

(omissis)

determina

1) salvi i diritti dei terzi, di concedere al Sig. Gianotti Michelino la derivazione di acqua sotterranea da tre pozzi nel Comune di Isola d'Asti (AT) per uso agricolo a bocca non tassata al servizio di 0,7 ha di terreno;

2) di accordare la concessione per anni quaranta, successivi e continui, decorrenti dalla data della presente determinazione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare. Il canone annuo, fissato nella misura di Euro 20 relativo alla suindicata concessione, e soggetto a periodici aggiornamenti ISTAT, ai sensi dell'art. 18, comma 5, della L. 5.1.1994 n. 36, dovrà essere versato di anno in anno anticipatamente entro il 31 gennaio.

3) di approvare il disciplinare di concessione - (omissis) -

Disciplinare

(omissis)

Art. 7 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione.

(omissis)

- l'emungimento dell'acqua dai pozzi non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura superficiale del manufatto e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni/intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno alle persone ed alle cose nonché da ogni molestia, reclamo od azione, che potessero essere promosse da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

(omissis)

Il Dirigente del Settore Ambiente
Oreste Meschia

Provincia di Asti

Determinazione Dirigenziale n. 3579 del 15/05/2006 - T.U. 1775/1933 - Domanda di concessione preferenziale presentata in data 24/05/2001 alla Provincia di Asti dal Sig. Pregno Giuseppe per derivazione d'acqua sotterranea da tre pozzi siti nel Comune di Isola d'Asti (AT) ad uso agricolo a bocca non tassata. Codice Utenza AT10280

Il Dirigente del Settore Ambiente

(omissis)

determina

1) salvi i diritti dei terzi, di concedere al Sig. Pregno Giuseppe la derivazione di acqua sotterranea da tre pozzi nel Comune di Isola d'Asti (AT) per uso agricolo a bocca non tassata al servizio di 0,37 ha di terreno;

2) di accordare la concessione per anni quaranta, successivi e continui, decorrenti dalla data della presente determinazione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare. Il canone annuo, fissato nella misura di Euro 20 relativo alla suindicata concessione, e soggetto a periodici aggiornamenti ISTAT, ai sensi dell'art. 18, comma 5, della L. 5.1.1994 n. 36, dovrà essere versato di anno in anno anticipatamente entro il 31 gennaio.

3) di approvare il disciplinare di concessione - (omissis) -

Disciplinare

(omissis)

Art. 7 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione.

(omissis)

- l'emungimento dell'acqua dai pozzi non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura superficiale del manufatto e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni/intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno alle persone ed alle cose nonché da ogni molestia, reclamo od azione, che potessero essere promosse da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

(omissis)

Il Dirigente del Settore Ambiente
Oreste Meschia

Provincia di Asti

Determinazione Dirigenziale n. 3580 del 15/05/2006 - T.U. 1775/1933 - Domanda di concessione preferenziale presentata in data 08/06/2001 alla Provincia di Asti dal Sig. Graziano Mario per derivazione d'acqua sotterranea da due pozzi siti nel Comune di Isola d'Asti (AT) ad uso agricolo a bocca non tassata. Codice Utenza AT10292

Il Dirigente del Settore Ambiente

(omissis)

determina

1) salvi i diritti dei terzi, di concedere al Sig. Graziano Mario la derivazione di acqua sotterranea da due pozzi nel Comune di Isola d'Asti (AT) per uso agricolo a bocca non tassata al servizio di 2 ha di terreno;

2) di accordare la concessione per anni quaranta, successivi e continui, decorrenti dalla data della presente determinazione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare. Il canone annuo, fissato nella misura di Euro 20 relativo alla suindicata concessione, e soggetto a periodici aggiornamenti ISTAT, ai sensi dell'art. 18, comma 5, della L. 5.1.1994 n. 36, dovrà essere versato di anno in anno anticipatamente entro il 31 gennaio.

3) di approvare il disciplinare di concessione - (omissis) -

Disciplinare

(omissis)

Art. 7 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione.

(omissis)

- l'emungimento dell'acqua dai pozzi non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura superficiale del manufatto e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni/intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno alle persone ed alle cose nonché da ogni molestia, reclamo od azione, che potessero essere promosse da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica

Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

(omissis)

Il Dirigente del Settore Ambiente
Oreste Meschia

Provincia di Asti

Determinazione Dirigenziale n. 3698 del 18/05/2006. Domanda di concessione preferenziale presentata in data 28/06/2001 alla Provincia di Asti dal Sig. Bria Luigi a cui è subentrato il figlio Bria Giovanni per derivazione d'acqua sotterranea da due pozzi siti nel Comune di Castagnole Lanze (AT) ad uso agricolo a bocca non tassata. Approvazione disciplinare e volturazione. Codice Utenza AT10304 - T.U. 1775/1933

Il Dirigente del Servizio Ambiente

(omissis)

etermina

1) salvi i diritti dei terzi, di concedere al Sig. Bria Giovanni la derivazione di acqua sotterranea da due pozzi nel Comune di Castagnole Lanze (AT) per uso agricolo a bocca non tassata al servizio di 1,5240 ha di terreno;

2) di accordare la concessione per anni quaranta, successivi e continui, decorrenti dalla data della presente determinazione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare. Il canone annuo, fissato nella misura di Euro 20 relativo alla suindicata concessione, e soggetto a periodici aggiornamenti ISTAT, ai sensi dell'art. 18, comma 5, della L. 5.1.1994 n. 36, dovrà essere versato di anno in anno anticipatamente entro il 31 gennaio.

3) di approvare il disciplinare di concessione - (omissis) -

Disciplinare

(omissis)

Art. 7 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione.

(omissis)

- l'emungimento dell'acqua dai pozzi non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura superficiale del manufatto e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni/intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno alle persone ed alle cose nonché da ogni molestia, reclamo od azione, che potessero essere promosse da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

(omissis)

Il Dirigente del Settore Ambiente
Oreste Meschia

Provincia di Asti

Determinazione Dirigenziale n. 3743 del 22/05/2006 - T.U. 1775/1933 - Domanda di concessione preferenziale presentata in data 22/06/2001 alla Provincia di Asti dal Sig. Graziano Gianni per derivazione d'acqua sotterranea da due pozzi siti nel Comune di Isola d'Asti (AT) ad uso agricolo a bocca non tassata. Codice Utenza AT10291

Il Dirigente del Settore Ambiente

(omissis)

determina

1) salvi i diritti dei terzi, di concedere al Sig. Graziano Gianni la derivazione di acqua sotterranea da due pozzi nel Comune di Isola d'Asti (AT) per uso agricolo a bocca non tassata al servizio di 1 ha di terreno;

2) di accordare la concessione per anni quaranta, successivi e continui, decorrenti dalla data della presente determinazione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare. Il canone annuo, fissato nella misura di Euro 20 relativo alla suindicata concessione, e soggetto a periodici aggiornamenti ISTAT, ai sensi dell'art. 18, comma 5, della L. 5.1.1994 n. 36, dovrà essere versato di anno in anno anticipatamente entro il 31 gennaio.

3) di approvare il disciplinare di concessione - (omissis) -

Disciplinare

(omissis)

Art. 7 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione.

(omissis)

- l'emungimento dell'acqua dai pozzi non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura superficiale del manufatto e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni/intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno alle persone ed alle cose nonché da ogni molestia, reclamo od azione, che potessero essere promosse da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

(omissis)

Il Dirigente del Settore Ambiente
Oreste Meschia

Provincia di Asti

Decreto di Esproprio n. 2 del 22/05/2006. Esproprio dei beni immobili per lavori ex strada statale n. 10 "Padana Inferiore" - Rotatoria all'incrocio con la S.P. 58 per San Damiano in Comune di Asti

Il Dirigente dell'Area Infrastrutture e Territorio

(omissis)

decreta

Art. 1 - E' pronunciata a favore della Provincia di Asti l'espropriazione, con conseguente trasferimento del diritto di proprietà, degli immobili qui di seguito descritti, resesi necessari per la realizzazione dei lavori di costruzione lungo la ex. S.S.10 "Padana Inferiore" di una rotatoria all'incrocio con la S.P.58 per San Damiano in Comune di Asti, censiti catastalmente in questo modo:

a) terreni distinti in catasto terreni del Comune di Asti: Foglio 55 mappale 466 (ex. 3 b) della superficie di mq.330 totalmente espropriati -

Foglio 55 mappale 464 (ex. 1 b) della superficie di mq. 4870 totalmente espropriati - Intestati catastalmente a:

Prasso Pierino, (omissis) prop. per 1000/1000;

b) terreni distinti in catasto terreni del Comune di Asti: Foglio 57 mappale 892 (ex. 389 a) della superficie di mq. 460 totalmente espropriati -

Foglio 57 mappale 890 (ex. 666 a) della superficie di mq. 90 totalmente espropriati - Intestati catastalmente a:

Fassio Secondo, (omissis) prop. per 1000/1000;

c) terreni distinti in catasto terreni del Comune di Asti: Foglio 14 mappale 855 (ex. 487 a) della superficie di mq. 550 totalmente espropriati -

Foglio 14 mappale 853 (ex. 486 a) della superficie di mq. 440 totalmente espropriati - Intestati catastalmente a:

Dompe' Silvia, (omissis) prop. per 1000/1000;

d) terreni distinti in catasto terreni del Comune di Asti: Foglio 55 mappale 13 della superficie di mq. 300 totalmente espropriati -

Intestati catastalmente a:

Schiavon Ivana, (omissis) prop. in regime di cumunzione dei beni;

Zenzale Salvatore, (omissis) prop. in regime di cumunzione dei beni.

(omissis)

Paolo Biletta

Provincia di Biella

D.P.G.R. n. 4/R/2001. Istanza in data 27 luglio 2000 della ditta "Filatura Marchi Giovanni S.p.a.", per concessione preferenziale di derivazione d'acqua, ad uso produzione di beni e servizi (usi connessi con il processo produttivo), prelevata per mezzo di un pozzo in falda freatica, ubicato in Comune di Biella. Assenso. P.P. Biella 8 - C.U.R. BI10106

(omissis)

Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 20 febbraio 2006 dal Sig. Marchi Massimo, in qualità di Amministratore Delegato della Ditta "Filatura Marchi Giovanni S.p.a.", relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli Atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella.

Di assentire ai sensi del D.P.G.R. 5 marzo 2001, n. 4/R, nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, alla Ditta "Filatura Marchi Giovanni S.p.a.", omissis, la concessione preferenziale di derivazione di l/sec massimi 1 e medi 0,9 d'acqua, per un totale di metri cubi annui 27.000, da prelevare per mezzo di un pozzo in falda freatica, ubicato in Comune di Biella, Via Maestri del Lavoro n. 4/A, foglio di mappa n. 60, particella n. 419, da adibire ad uso produzione di beni e servizi (usi connessi con il processo produttivo);

Di accordare la concessione di che trattasi, dalla data del 10 agosto 1999, rispondendo la stessa alle caratteristiche stabilite dal D.P.G.R. 5 marzo 2001, n. 4/R, e,

secondo quanto disposto dall'articolo 24 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, per ulteriori anni 15 (quindici) successivi e continui, decorrenti dalla data del provvedimento di concessione, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del corrispondente canone demaniale, in ragione del minimo previsto per l'uso produzione di beni e servizi con portate medie comprese tra 0,08 e 1,00 l/sec, ai sensi del D.P.G.R. 10 ottobre 2005, n. 6/R, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa. Il canone annuo sarà sempre dovuto per anno solare e dovrà essere versato, nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 gennaio dell'anno di riferimento, anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

Di stabilire che al termine della concessione in oggetto, il concessionario dovrà ai sensi dell'articolo 30 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, richiedere il rinnovo dell'utenza d'acqua di che trattasi entro un anno prima della data di naturale scadenza del relativo provvedimento.

Di riservarsi la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque, di cui al D.Lgs. 152/99 e s.m.i. e/o con l'utilizzo a scopo idropotabile, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

Di stabilire altresì che saranno a carico del concessionario l'esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime della falda sotterranea in dipendenza della concessione di derivazione in qualunque momento se ne manifestasse la necessità. Omissis.

Di dare atto che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque - Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque - Torino, secondo le rispettive competenze. Di notificare il presente provvedimento a raggiunta esecutività e registrazione, oltre che al concessionario richiedente, agli Organi, Enti ed Amministrazioni competenti in materia. Omissis

Biella, 15 maggio 2006

Il Responsabile del Servizio
Marco Pozzato

Provincia di Biella

D.P.G.R. n. 4/R/2001. Istanza della Ditta "Rondo Spauo Cav. Eraldo & Figli S.r.l.", di concessione preferenziale di derivazione d'acqua da falda sotterranea freatica, ad uso produzione di beni e servizi (usi connessi con il processo produttivo), prelevata per mezzo di n. 2 (due) pozzi, ubicati in Comune di Candelo. Assenso. P.P. Candelo 13 - C.U.R. BI10425

(omissis)

Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 13 luglio 2004 dalla Sig.ra Baldini Patrizia, in qualità di Procuratore Speciale della Ditta "Rondo Spauo Cav. Eraldo & Figli S.r.l.", relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli Atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella.

Di assentire ai sensi del D.P.G.R. 5 marzo 2001, n. 4/R, nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi

i diritti di terzi, alla Ditta "Rondo Spauo Cav. Eraldo & Figli S.r.l.", omissis, la concessione preferenziale di derivazione di l/sec massimi 0,5 (zerovirgolazeroquinque) medi 0,04 (zerovirgolazeroquattro) d'acqua da falda sotterranea freatica, per un totale di metri cubi annui 900 (novecento), da adibire ad uso produzione di beni e servizi (usi connessi con il processo produttivo), prelevati per mezzo di n. 2 (due) pozzi, ubicati in Comune di Candelo, foglio di mappa n. 15, mappali 69 e 73;

Di accordare la concessione di che trattasi, dalla data del 10 agosto 1999, rispondendo la stessa alle caratteristiche stabilite dal D.P.G.R. 5 marzo 2001, n. 4/R, e, secondo quanto disposto dall'articolo 24 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, per ulteriori anni 15 (quindici) successivi e continui, decorrenti dalla data del provvedimento di concessione, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del corrispondente canone demaniale, in ragione del minimo previsto per l'uso produzione di beni e servizi con portate medie comprese tra 0,02 e 0,08 l/sec, ai sensi del D.P.G.R. 10 ottobre 2005, n. 6/R, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa. Il canone annuo sarà sempre dovuto per anno solare e dovrà essere versato, nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 gennaio dell'anno di riferimento, anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

Di stabilire che al termine della concessione in oggetto, il concessionario dovrà ai sensi dell'articolo 30 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, richiedere il rinnovo dell'utenza d'acqua di che trattasi entro un anno prima della data di naturale scadenza del relativo provvedimento.

Di riservarsi la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque, di cui al D.Lgs. 152/99 e s.m.i. e/o con l'utilizzo a scopo idropotabile, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

Di stabilire altresì che saranno a carico del concessionario l'esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime della falda sotterranea in dipendenza della concessione di derivazione in qualunque momento se ne manifestasse la necessità. L'Amministrazione concedente dovrà inoltre essere sollevata ed indenne da ogni molestia e pretesa di danni da parte di terzi ritenutisi pregiudicati dalla presente concessione.

Di dare atto che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque - Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque - Torino, secondo le rispettive competenze. Di notificare il presente provvedimento a raggiunta esecutività e registrazione, oltre che al concessionario richiedente, agli Organi, Enti ed Amministrazioni competenti in materia.

(omissis)

Biella, 15 maggio 2006

Il Responsabile del Servizio
Marco Pozzato

Provincia di Biella

D.P.G.R. n. 4/R/2001. Istanza in data 9 agosto 2000 della Ditta "Immobiliare Filatura Cardata di Casapinta di Fur-

no Marchese Elso & C. s.a.s.", per concessione preferenziale di derivazione d'acqua da falda freatica, tramite un pozzo ubicato in Comune di Casapinta, per uso civile. Assenso. P.P. Casapinta 2 - C.U.R. BI10139

(omissis)

Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 31 maggio 2004 dai Signori Furno Marchese Tino e Furno Marchese Elso, in qualità di Soci della Ditta "Immobiliare Filatura Cardata di Casapinta di Furno Marchese Elso & C. s.a.s.", relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli Atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella.

Di assentire ai sensi del D.P.G.R. 5 marzo 2001, n. 4/R, nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, alla Ditta "Immobiliare Filatura Cardata di Casapinta di Furno Marchese Elso & C. s.a.s.", omissis, la concessione preferenziale di derivazione di l/sec massimi 0,13 (zerovirgolatredecim) medi 0,004 (zerovirgolazerozeroquattro) d'acqua da falda sotterranea freatica, per un totale di metri cubi annui 150 (centocinquanta), da prelevare per mezzo di un pozzo ubicato in località Bamano del Comune di Casapinta, foglio di mappa n. 7, particella n. 467, da adibire ad uso civile;

Di accordare la concessione di che trattasi, dalla data del 10 agosto 1999, rispondendo la stessa alle caratteristiche stabilite dal D.P.G.R. 5 marzo 2001, n. 4/R, e, secondo quanto disposto dall'articolo 24 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, per ulteriori anni 30 (trenta) successivi e continui, decorrenti dalla data del provvedimento di concessione, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del corrispondente canone demaniale, in ragione del minimo previsto per l'uso civile, ai sensi del D.P.G.R. 10 ottobre 2005, n. 6/R, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa. Il canone annuo sarà sempre dovuto per anno solare e dovrà essere versato, nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 gennaio dell'anno di riferimento, anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

Di stabilire che al termine della concessione in oggetto, il concessionario dovrà ai sensi dell'articolo 30 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, richiedere il rinnovo dell'utenza d'acqua di che trattasi entro un anno prima della data di naturale scadenza del relativo provvedimento.

Di riservarsi la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque, di cui al D.Lgs. 152/99 e s.m.i. e/o con l'utilizzo a scopo idropotabile, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

Di stabilire altresì che saranno a carico del concessionario l'esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime della falda sotterranea in dipendenza della concessione di derivazione in qualunque momento se ne manifestasse la necessità. L'Amministrazione concedente dovrà inoltre essere sollevata ed indenne da ogni molestia e pretesa di danni da parte di terzi ritenutisi pregiudicati dalla presente concessione.

Di dare atto che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, innanzi

al Tribunale Superiore delle Acque - Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque - Torino, secondo le rispettive competenze. Di notificare il presente provvedimento a raggiunta esecutività e registrazione, oltre che al concessionario richiedente, agli Organi, Enti ed Amministrazioni competenti in materia.

(omissis)

Biella, 15 maggio 2006

Il Responsabile del Servizio
Marco Pozzato

Provincia di Biella

D.P.G.R. n. 4/R/2001. Istanza in data 7 agosto 2000, della Ditta "Officina Meccanica di Cerreto s.a.s. di Selva Bonino Giorgio, Graziano & C.", per concessione preferenziale di derivazione d'acqua, da adibire ad uso civile, prelevata per mezzo di un pozzo in falda freatica, ubicato in Comune di Cerreto Castello. Assenso. P.P. Cerreto C. 3 - C.U.R. BI10179

(omissis)

Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 12 agosto 2004 dai Sigg.ri Selva Bonino Graziano e Selva Bonino Giorgio, in qualità di Soci Accomandatari della Ditta "Officina Meccanica di Cerreto s.a.s. di Selva Bonino Giorgio, Graziano & C.", relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli Atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella.

Di assentire ai sensi del D.P.G.R. 5 marzo 2001, n. 4/R, nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, alla Ditta "Officina Meccanica di Cerreto s.a.s. di Selva Bonino Giorgio, Graziano & C.", omissis, la concessione preferenziale di derivazione di l/sec massimi 1 (uno) e medi 0,005 (zerovirgolazerozerocinque) d'acqua, per un totale di metri cubi annui 160 (centosessantanta), da prelevare per mezzo di un pozzo in falda freatica, ubicato in Comune di Cerreto Castello, foglio di mappa n. 2, particella n. 9, da adibire ad uso civile;

Di accordare la concessione di che trattasi, dalla data del 10 agosto 1999, rispondendo la stessa alle caratteristiche stabilite dal D.P.G.R. 5 marzo 2001, n. 4/R, e, secondo quanto disposto dall'articolo 24 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, per ulteriori anni 30 (trenta) successivi e continui, decorrenti dalla data del provvedimento di concessione, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del corrispondente canone demaniale, in ragione del minimo previsto per l'uso civile, ai sensi del D.P.G.R. 10 ottobre 2005, n. 6/R, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa. Il canone annuo sarà sempre dovuto per anno solare e dovrà essere versato, nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 gennaio dell'anno di riferimento, anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

Di stabilire che al termine della concessione in oggetto, il concessionario dovrà ai sensi dell'articolo 30 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, richiedere il rinnovo dell'utenza d'acqua di che trattasi entro un anno prima della data di naturale scadenza del relativo provvedimento.

Di riservarsi la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque, di cui al D.Lgs. 152/99 e s.m.i. e/o

con l'utilizzo a scopo idropotabile, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

Di stabilire altresì che saranno a carico del concessionario l'esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime della falda sotterranea in dipendenza della concessione di derivazione in qualunque momento se ne manifestasse la necessità.

L'Amministrazione concedente dovrà inoltre essere sollevata ed indenne da ogni molestia e pretesa di danni da parte di terzi ritenutisi pregiudicati dalla presente concessione.

Di dare atto che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque - Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque - Torino, secondo le rispettive competenze.

Di notificare il presente provvedimento a raggiunta esecutività e registrazione, oltre che al concessionario richiedente, agli Organi, Enti ed Amministrazioni competenti in materia.

(omissis)

Biella, 15 maggio 2006

Il Responsabile del Servizio
Marco Pozzato

Provincia di Biella

D.P.G.R. n. 4/R/2001. Istanza in data 9 agosto 2000 della Ditta "Feltrificio Biellese S.r.l.", per concessione preferenziale di derivazione d'acqua ad uso civile, prelevata per mezzo di un pozzo, in falda freatica, ubicato in Comune di Quaregna. Assenso. P.P. Quaregna 4 - C.U.R. BI10086

(omissis)

Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 6 agosto 2004 dalla Sig.ra Bonandini Zilde, in qualità di Amministratore Unico della Ditta "Feltrificio Biellese S.r.l.", relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli Atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella.

Di assentire ai sensi del D.P.G.R. 5 marzo 2001, n. 4/R, nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, alla Ditta "Feltrificio Biellese S.r.l.", omissis, la concessione preferenziale di derivazione di l/sec massimi 1,6 (unovirgolasei) e medi 0,005 (zerovirgolazerozerocinque) d'acqua, per un totale di metri cubi annui 180 (centoottanta), da adibire ad uso civile, prelevati per mezzo di un pozzo in falda freatica, ubicato in località Via per Piatto n. 28 del Comune di Quaregna;

Di accordare la concessione di che trattasi, dalla data del 10 agosto 1999, rispondendo la stessa alle caratteristiche stabilite dal D.P.G.R. 5 marzo 2001, n. 4/R, e, secondo quanto disposto dall'articolo 24 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, per ulteriori anni 30 (trenta) successivi e continui, decorrenti dalla data del provvedimento di concessione, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del corrispondente canone demaniale, in ragione del minimo previsto per l'uso civile, ai sensi del D.P.G.R. 10 ottobre 2005, n. 6/R, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa. Il canone annuo sarà sempre dovuto per anno solare e dovrà essere versato, nel periodo compreso tra

il 1 gennaio e il 31 gennaio dell'anno di riferimento, anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

Di stabilire che al termine della concessione in oggetto, il concessionario dovrà ai sensi dell'articolo 30 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, richiedere il rinnovo dell'utenza d'acqua di che trattasi entro un anno prima della data di naturale scadenza del relativo provvedimento.

Di riservarsi la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque, di cui al D.Lgs. 152/99 e s.m.i. e/o con l'utilizzo a scopo idropotabile, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

Di stabilire altresì che saranno a carico del concessionario l'esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime della falda sotterranea in dipendenza della concessione di derivazione in qualunque momento se ne manifestasse la necessità. Omissis

Di dare atto che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque - Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque - Torino, secondo le rispettive competenze. Di notificare il presente provvedimento a raggiunta esecutività e registrazione, oltre che al concessionario richiedente, agli Organi, Enti ed Amministrazioni competenti in materia.

(omissis)

Biella, 15 maggio 2006

Il Responsabile del Servizio
Marco Pozzato

Provincia di Cuneo

Estratti deliberazione Consiglio Provinciale n. 17 del 21/04/2006 e deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Crissolo n. 5 del 4/2/2006 - Declassificazione di un tratto della S.P. n. 26 tronco Abitato di Crissolo e dismissione al Comune di Crissolo

Il Consiglio Provinciale

(omissis)

delibera

1. di prendere atto che il Consiglio Comunale di Crissolo con provvedimento numero 5 in data 4 febbraio 2006, ha deliberato l'assunzione a proprio carico ed il relativo inserimento nel demanio comunale del tratto stradale lungo la S.P. n. 26 tronco Abitato di Crissolo, compreso tra la progressiva Km 30+977 e la progressiva Km 31+184 per un totale di m 207;

2. di declassificare e pertanto dismettere dal demanio provinciale il tratto stradale della S.P. n. 26 tronco Abitato di Crissolo, compreso tra la progressiva Km 30+977 e la progressiva Km 31+184 per un totale di m 207, in quanto non più rispondente all'uso e alle tipologie di collegamento proprie delle strade provinciali, ai sensi del D.Lgs. 30.4.1992 n. 285 s.m.i., del D.P.R. 16.12.1992 N.495 s.m.i. e della L.R. 21.11.1996 n. 86;

3. di trasmettere estratto della presente deliberazione di declassificazione, congiuntamente all'estratto della deliberazione di classificazione del Comune di Crissolo

alla Regione Piemonte per la pubblicazione delle stesse sul Bollettino Ufficiale della Regione;

Comune di Crissolo: Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 4/2/2006 avente per oggetto: Declassificazione Tratto S.P. n. 26, tronco abitato di Crissolo. Acquisizione al Demanio comunale.

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1. Di acquisire al demanio del Comune il tratto di strada provinciale declassificato, n. 26, tronco abitato di Crissolo, compreso tra la progressiva km 30+977 e km. 31+184, della lunghezza di m. 207, come rappresentato nell' "Elaborato planimetrico", in data 10/11/2005 che viene allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

Provincia di Cuneo

Ordinanza n 1509 in data 18.4.2006 - Concessione di derivazione d'acqua dal pozzo n. 5844 in Comune di Cuneo - Ditta Viale Lorenzo

Il Dirigente

Vista la domanda in data 5.11.2005 della Ditta Viale Lorenzo con sede in Cuneo Via Tetti Pesio n. 54, intesa ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca e la concessione di derivazione d'acqua dal pozzo n. 5844 in Comune di Cuneo per moduli massimi 0,90 e medi 0,01 ad uso agricolo (irriguo);

Visto il nulla osta dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, rilasciato - ai sensi del D.L.vo 11.5.1999 n. 152 - con prot. N.1430;

Visto il T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933 n. 1775;

Vista la legge regionale 26.4.2000 n. 44 di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15.3.1997, n. 59;

Visto il Regolamento regionale recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)", emanato con D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R;

ordina

La presente Ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ed affissa all'Albo Pretorio del Comune di Cuneo, per la durata di quindici giorni consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento della presente.

Per lo stesso periodo, la domanda e i relativi atti progettuali ad essa allegati saranno depositati presso il Settore Risorse idriche della Provincia di Cuneo, sito in Cuneo Corso Nizza n. 30, e presso la Segreteria del Comune di Cuneo, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Eventuali opposizioni e/o osservazioni potranno essere presentate per iscritto, non oltre venti giorni dall'inizio della suddetta pubblicazione, alla Provincia di Cuneo oppure al Comune di Cuneo; potranno inoltre essere prodotte in sede di visita sopralluogo.

Copia della presente Ordinanza viene trasmessa:

All'Agenzia reg.le per la protezione ambientale - ARPA Cuneo

Al Comando R. F. C. Interregionale Nord Torino

Al Sindaco del Comune di Cuneo 12100 Cuneo

Alla Ditta Viale Lorenzo Via Tetti Pesio n. 54 12100 Cuneo

Il richiedente dovrà presenziare alla visita sopralluogo di cui all' art.11, 4° comma, lettera f) del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, fissata per il giorno 28 Giugno 2006 alle ore 14,30, con ritrovo presso il municipio di Cuneo; alla suddetta visita potrà intervenire chiunque ne abbia interesse.

Il Comune di Cuneo restituirà alla Provincia di Cuneo - Settore Risorse idriche - la presente Ordinanza, munita del referto di pubblicazione, e la domanda con relativi atti progettuali, nonché le eventuali opposizioni e/o osservazioni pervenute entro venti giorni dall'inizio del periodo di pubblicazione.

I funzionari incaricati della visita sopralluogo sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per le constatazioni di legge.

Ai sensi dell' art. 11, 4° comma, lettera c) del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, si precisa che il procedimento amministrativo di cui alla presente Ordinanza è svolto dal Settore Risorse idriche Provincia di Cuneo; che il responsabile del procedimento è il sottoscritto e che il referente è il Sig. Giovanni Battista Meineri.

Cuneo, 18 aprile 2006

Il Dirigente
Fabrizio Cavallo

Provincia di Cuneo

Determinazione n. 102 del 15.03.2006. Derivazione n. 5351 in comune di Cardè

Il Responsabile del Centro di Costo 32 - Tutela e valorizzazione risorse idriche

(omissis)

determina

(omissis)

di assentire all'Azienda Agricola Ballari Sebastiano e Antonio, la concessione quarantennale di derivazione d'acqua dal fiume Po in Comune di Cardè per la portata di mod. max 0,50 (l/s 50) e medi 0,016 (l/s 1,6) ad uso agricolo (irrigazione); (omissis)

Estratto del Disciplinare 14.02.2006, contenente le condizioni intese a tutelare i diritti dei terzi: Art. 8 Riserve e garanzie da osservarsi.

L'Azienda concessionaria terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone o alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto dalla presente concessione. La concessionaria assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate dall'art. 12.

Cuneo, 17 maggio 2006

Il Responsabile
Germano Tonello

Provincia di Cuneo

Determinazione Dirigenziale n. 167 del 24.4.2006. Consorzio Irriguo di II° grado Valle Gesso. Pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R

Il Responsabile del Centro di Costo 32 - Tutela e valorizzazione risorse idriche

(omissis)

determina

(omissis)

2. di assentire al Consorzio Irriguo di II° grado Valle Gesso con sede in Bene Vagienna Via Roma n. 101 (omissis) la concessione quarantennale di derivare ad uso agricolo (irrigazione) dal torrente Gesso - in comune di Roccavione località Brignola, a valle dello scarico della centrale Enel di Andonno e tramite l'opera di presa della derivazione energetica dell'Italgen - la portata massima di 3.500 l/s per 45 giorni nel bimestre luglio-agosto di ogni anno, corrispondente alla portata media di 2.625 l/s, proveniente dai rilasci degli invasi Enel dell'alta valle Gesso;

3. di rigettare l'istanza 29.4.1966 e relative varianti 19.2.1991, 20.3.1998, 14.2.2000 e 27.9.2001, pure presentate dal Consorzio Irriguo di II° grado Valle Gesso, in quanto incompatibili con la realizzazione del progetto in argomento;

4. di rigettare l'istanza 19.1.1996 presentata dalla società Idropadana di Costanzo Villosio & C. sas - ora società Idropadana di Bruera Roberto & C. sas. - per la medesima motivazione di cui al punto 3;

5. di dare atto che i criteri per il coordinamento tra l'uso energetico ed irriguo delle acque del torrente Gesso dovranno essere definiti nel disciplinare di concessione per gli impianti idroelettrici ENEL dell'alto Gesso (c. d. impianti di 2ª fase);

(omissis) Estratto Disciplinare 11.4.06:

Art. 9 - Riserve e garanzie da osservarsi

Il Consorzio concessionario terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.

Saranno eseguite e mantenute a carico del Consorzio concessionario tutte le opere necessarie, sia per gli attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime del torrente Gesso in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito.

Il Consorzio concessionario è tenuto all'esecuzione a sue spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione, per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dell'alveo o bacino, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione. (omissis)

Cuneo, 17 maggio 2006

Il Responsabile
Germano Tonello

Provincia di Cuneo

Pubblicazione avviso finale derivazione n. 5345 ai sensi dell'art.23 D.P.G.R. 29/07/03 n. 10/R - Determinazione n. 101 del 15.03.2006

Il Responsabile del Centro di Costo 32 - Tutela e valorizzazione risorse idriche

(omissis)

determina

(omissis)

di assentire alla sig.ra Percivalle Beatrice, la concessione quarantennale di derivazione d'acqua dal rio in confine sui mappali 533-22-23 del F. 16 del Comune di

Roccaforte Mondovì per la portata di l/s max 1,2 e medi 0,57 ad uso agricolo (irrigazione); (omissis)

Estratto del Disciplinare 16.02.2006, contenente le condizioni intese a tutelare i diritti dei terzi: Art. 8 Riserve e garanzie da osservarsi.

La concessionaria terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone o alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. La concessionaria assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate dall'art. 12.

Il Responsabile
Germano Tonello

Provincia di Cuneo

Determinazione n. 209 del 4 maggio 2006 - Sezione Provinciale del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato. Iscrizione Associazione "Anpana Sezione Territoriale Provinciale Di Cuneo"

Il Responsabile del Centro di Costo 080236 - Assistenza Infanzia, Handicappati, altri Servizi Sociali e Volontariato

(omissis)

determina

- di iscrivere l'"Anpana Sezione Territoriale Provinciale di Cuneo", con sede legale ed operativa in Corso Michele Coppino n. 40/C - 12051 Alba, (omissis), al nr. 347 della Sezione Provinciale del Registro delle Organizzazioni di Volontariato, sezione "Sanitaria".

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese e/o minori entrate a valere sul bilancio dell'anno in corso.

Il Responsabile del Centro di Costo
Giuseppe Viada

Provincia di Cuneo

Determinazione n. 210 del 4 maggio 2006 - Sezione Provinciale del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato. Iscrizione Associazione "Anziani Insieme"

Il Responsabile del Centro di Costo 080236 - Assistenza Infanzia, Handicappati, altri Servizi Sociali e Volontariato

(omissis)

determina

- di iscrivere l'Associazione "Anziani Insieme", con sede legale ed operativa in Piazza Baracco n. 6-12050 Treiso, (omissis), al nr. 346 della Sezione Provinciale del Registro delle Organizzazioni di Volontariato, sezione "Socio Assistenziale".

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese e/o minori entrate a valere sul bilancio dell'anno in corso.

Il Responsabile del Centro di Costo
Giuseppe Viada

Provincia di Torino

Determinazione del Dirigente del Servizio Solidarietà Sociale n. 88-148599/2006 - Cancellazione dalla Sezione Provinciale del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato - Sezione Sanitaria dell'Organizzazione di

Volontariato "Associazione Italiana Donatori Organi - A.I.D.O." con sede legale in Volvera, Via Roma 3

Il Dirigente del Servizio Solidarietà Sociale

(omissis)

determina

L'Organizzazione di Volontariato "Associazione Italiana Donatori Organi A.I.D.O." con sede legale in Volvera, via Roma 3, è stata cancellata dalla Sezione Provinciale del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato Settore Sanitario.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni dalla notifica o dall'intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione sarà affissa all'albo della Provincia di Torino, sito in via Maria Vittoria 12.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Torino, 11 maggio 2006

Il Dirigente del Servizio Solidarietà Sociale
Giorgio Merlo

Provincia di Torino

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 425-92682/2006 del 21-3-2006 - Codice univoco: TO-P-10172

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 425-92682/2006 del 21-3-2006 - Codice univoco: TO-P-10172

"Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire ai Consorzi Irrigui Riuniti di Villafranca Piemonte - (omissis) - con sede legale in Villafranca Piemonte, Via Roma n. 101, la concessione di derivazione d'acqua sotterranea da falda superficiale mediante pozzo, in Comune di Villafranca Piemonte - dati catastali di ubicazione dell'opera: Fgl 18 n. 123 - in misura di litri/sec massimi 60 e medi 59,10 per complessivi metri cubi annui 928.600 ad uso irriguo senza restituzione, corrispondente all'uso agricolo ai sensi del DPGR 10.10.2005 n. 6/R, da utilizzarsi dal 1 aprile al 30 settembre di ogni anno;

2) di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 21-3-2006 relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3) di riservarsi la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque di cui al D. Lgs 152/99 e s.m.i., senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

4) salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni quaranta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

5) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

6) il canone è dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

7) di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22;

8) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. (... omissis...)"

Provincia di Torino

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 426-92755/2006 del 21-3-2006 - Codice univoco: TO-P-10171

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 426-92755/2006 del 21-3-2006 - Codice univoco: TO-P-10171

"Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire all'Azienda Agricola Toscano Giuseppe - (omissis) - con sede legale in Scalenghe, Regione Passalacqua n. 4, la concessione di derivazione d'acqua sotterranea da falda superficiale mediante pozzo, in Comune di Scalenghe - dati catastali di ubicazione dell'opera: Fgl 14 n. 75 - in misura di litri/sec massimi 44,1 e medi 0,61 per complessivi metri cubi annui 6.350,4 ad uso antibrina, corrispondente all'uso agricolo ai sensi del DPGR 10.10.2005 n. 6/R, da utilizzarsi dal 1 febbraio al 31 maggio di ogni anno;

2) di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 21-3-2006 relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3) di riservarsi la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque di cui al D. Lgs 152/99 e s.m.i., senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

4) salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni quaranta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

5) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

6) il canone è dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

7) di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22;

8) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. "... omissis...)"

Provincia di Torino

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 478-109642/2006 del 4-4-2006 - Codice univoco: TO-P-10177

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 478-109642/2006 del 4-4-2006 - Codice univoco: TO-P-10177

"Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire al COVAR14 - (omissis) - con sede legale in Carignano, Piazza San Giovanni n. 9, la concessione di derivazione d'acqua sotterranea mediante pozzo in Comune di Piossasco - dati catastali di ubicazione dell'opera: Fgl 55 n. 87 - in misura di litri/sec massimi 0,45 e medi 0,038 per complessivi metri cubi annui 1.200 ad uso antincendio, irrigazione aree verdi, lavaggio strade e piazzali, igienico sanitario, corrispondente all'uso civile ai sensi del DPGR 10.10.2005 n. 6/R, da utilizzarsi dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno;

2) di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 4-4-2006 relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3) di riservarsi la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque di cui al D. Lgs 152/99 e s.m.i., senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

4) salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

5) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

6) il canone è dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

7) di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone

ne, e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22;

8) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. (... omissis...)"

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Determinazione n. 226 del 20/04/2006. Concessione di piccola derivazione acque sotterranee estratte mediante pozzo, in Comune di Verbania. Ditta Oric S.r.l.

Il Dirigente

(omissis)

determina

1. Di assentire alla ditta Oric S.r.l. (omissis), fatti salvi i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, la concessione di piccola derivazione di acque sotterranee estratte mediante pozzo, in Comune di Verbania, località Trobaso, per una portata massima di prelievo di l/s 1,19 ed una portata media di prelievo di l/s 0,095 pari ad un volume di prelievo di mc 3.000,00, ad uso produzione di beni e servizi per usi direttamente connessi con l'attività di prestazione del servizio (autolavaggio).

2. Di approvare il disciplinare di concessione (R.I. n. 93 del 10/04/2006) relativo alla derivazione in oggetto, costituente parte integrante del presente atto.

3. Di definire la durata della concessione in anni 15 (quindici) successivi e continui decorrenti dalla data del presente atto e di subordinare la stessa all'osservanza degli obblighi e delle condizioni contenuti nell'allegato disciplinare (omissis).

Estratto del disciplinare di concessione R.I. n. 93 del 10/04/2006 (omissis) Art. 7 - Riserve e garanzie da osservarsi. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Il concessionario assume tutte le spese dipendenti dalla concessione (omissis).

Verbania, 18 maggio 2006

Il Dirigente

Mauro Proverbio

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Determinazione Dirigenziale n. 265 del 10 maggio 2006 - Organizzazione "Circolo Verbano di Legambiente - Associazione di Volontariato" Presa d'atto relativa alla modifica statutaria dell'Associazione

Il Dirigente

(omissis)

determina

di prendere atto che l'Organizzazione "Circolo Verbano di Legambiente - Associazione di Volontariato" con sede in Verbania, Via Vittorio Veneto n. 135, ha modificato gli artt. 3, 10 e 19 dello Statuto.

Il Dirigente del Servizio

Mario Brignone

Regione Piemonte - Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Torino

Ditta S.E.M.E.S. s.r.l. - Estrazione e acquisizione di materiali litoidi d'alveo del Fiume Po

Vista la D.G.R. n. 44-5084 del 14/01/2002 e s.m.i.

si rende noto

che la Ditta S.E.M.E.S. s.r.l., con sede in Castiglione T.se (TO), Via degli Scavi 10, (omissis), in data 10 maggio 2006, ha presentato a questo Settore domanda, con uniti elaborati tecnici, per l'estrazione e l'acquisizione di materiali litoidi d'alveo del Fiume Po, in territorio dei Comuni di Castiglione T.se (TO) e Gassino T.se (TO), per mc. 8.565,10.

Gli elaborati tecnici relativi all'operazione prevista, nel limite dei volumi suddetti, sono depositati presso la Regione Piemonte, Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Torino -via Belfiore n. 23 - Torino.

Chiunque ne abbia interesse può far pervenire, ai sensi e per gli effetti della D.G.R. n. 44-5804 del 14/01/2002, le proprie osservazioni a questo Settore, nel termine perentorio di quindici giorni dalla presente pubblicazione.

Il Dirigente del Settore

Andrea Tealdi

Tribunale di Vercelli - Sezione di Varallo

Ricorso per usucapione ex art. 3 L.346/1976

Bettonte Nevio e Asei Simonetti Claudia, entrambi residenti in Asigliano Vercellese, Via IV Novembre 12, elettivamente domiciliati in Borgosesia, P.zza Martiri 10, presso lo studio dell'Avv. Rodolfo Serafini, che li rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'Avv. Luca Recami del foro di Biella,

Avvisano

Con ricorso 01.06.04 presentato al Tribunale di Vercelli, Sezione Distaccata di Varallo, chiedevano la regolarizzazione dei titoli relativi alla proprietà dei seguenti beni immobili siti nel Comune di Sostegno e così censiti: unità immobiliare censita al N.C.E.U. alla partita 1000199; foglio 34, mappali 121 sub 3 e 122, categoria A/6, classe prima, vani 6,5, R.C.L. euro 83,92, frazione Asei, Corso Cesare Alfieri 20, piani terreno, 1° e 2°.

Il Giudice con decreto del 17.06.04 ordinava le pubblicazioni e le notifiche del ricorso ai sensi di legge; eseguiti tali adempimenti, contro il ricorso non veniva presentata alcuna opposizione.

Con secondo ricorso depositato il 31.01.06 chiedevano il riconoscimento della proprietà esclusiva sui beni suddetti.

Con decreto del 07.02.06 il Giudice riconosceva la proprietà dei beni immobili sopra citati in capo ai ricorrenti, ordinando l'affissione del provvedimento per 90 giorni sugli Albi del Tribunale di Vercelli, Sezione Distaccata di Varallo, e del Comune di Sostegno, ordinando la notifica del provvedimento come per legge, nonché l'affissione di un estratto dello stesso nel Bur Piemonte, indicando il termine di giorni 60 dalla scadenza del termine di affissione a chiunque abbia interesse a fare opposizione.

COMUNICAZIONI DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Comune di Occhieppo Superiore (Biella)

Progetto di realizzazione variante stradale al capoluogo; Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di Verifica della procedura di VIA ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. 14 dicembre 1998 n. 40

In data 24 Maggio 2006 il Sig. Baggio Luigi in qualità di rappresentante del Comune di Occhieppo Superiore con sede in Occhieppo Superiore, Piazza V. Veneto n. 8, 13898 Occhieppo Superiore (BI), ha depositato presso l'ufficio di deposito del Comune di Occhieppo Superiore ai sensi dell'art. 10 comma 2 della L.R. 40/98, copia degli elaborati relativi al - progetto di realizzazione di variante stradale al capoluogo- allegati alla domanda di avvio della Fase di verifica della procedura di VIA, presentata al Comune di Occhieppo Sup., presso l'ufficio tecnico, prot. di ricevimento n. 2768 in data 24 maggio 2006 ai sensi dell'art. 10, comma 1 della l.r. 40/98.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'ufficio di deposito per trenta giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato, con l'orario seguente: dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 10.00, il sabato dalle ore 09.30 alle ore 10.30 la domenica dalle ore 08.00 alle ore 09.00.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di verifica è stabilita entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato; trascorso il termine suddetto in assenza di pronuncia dell'Autorità competente, il progetto è da ritenersi escluso dalla Fase di valutazione.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici potranno essere presentate all'Ufficio di deposito nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

Ai sensi dell'art. 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 il responsabile del procedimento designato è il tecnico responsabile del servizio, Geom. Romagnolli Massimo, telefono 015-2593830, numero di fax 015-2592594, e-mail: tecnico@osbi.it

Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Il Responsabile del Servizio
Romagnolli Massimo

Provincia di Alessandria

Avvio procedimento di V.I.A. art.12 L.R.40/98 per istanza rinnovo modifica e integrazione all'autorizzazione ex art.27 e all'esercizio ex art.28 D.Lgs.22/97 per deposito preliminare messa in riserva e recupero rifiuti speciali e per A.I.A. ex art. 5 D.Lgs.59/2005

In data 11 maggio 2006 La Tazzetti Fluids s.r.l. con sede legale in Volpiano (TO), Corso Europa 600/a e sede operativa in Casale M.to (AL) Via Negri, 1, ha depositato presso l'Ufficio di Deposito della Provincia di Alessandria - via Galimberti n. 2 - ai sensi dell'art. 12,

comma 2, lettera a) della L.R. n. 40/1998, copia degli elaborati relativi al progetto per: "rinnovo modifica e integrazione dell'autorizzazione ex art. 27 e all'esercizio ex art. 28 del D.Lgs. 22/97 per deposito preliminare messa in riserva e recupero di rifiuti speciali, localizzato in Casale M.to" allegati alla domanda per pronuncia di compatibilità ambientale e per A.I.A.-I.P.P.C. ex art. 5 D.Lgs. 59//2005, presentata alla Provincia di Alessandria - Protocollo di ricevimento n. 61325 dell'11/5/2006 - ai sensi dell'art. 12, comma 1 della L.R. 40/1998.

Si precisa che il procedimento relativo al rilascio di A.I.A. è coordinato al procedimento di V.I.A., ai sensi dell'art. 13 della L.R. 40/98.

Il Proponente ha dato avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati sul quotidiano "Il Sole 24 Ore - inserto Nord Ovest - pag. 13" - pubblicato in data 10/5/2006.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio di Deposito dalle ore 9,30 alle ore 12,30 di tutti i giorni della settimana, sabato e domenica esclusi, per quarantacinque giorni a partire dal 11/5/2006, data di avvenuto deposito degli elaborati.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico - scientifici potranno essere presentati all'Ufficio di Deposito nel termine di 45 gg. dalla data di avvenuto deposito degli elaborati e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di Valutazione è stabilita entro 150 gg. dalla data di avvenuto deposito degli elaborati, fatto salvo quanto previsto all'art. 12, comma 6, e all'art. 14, comma 5, della L.R. 40/1998.

Ai sensi dell'art. 4 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. il responsabile del procedimento designato è la dott.ssa Maria Cristina Reggiani, responsabile dei Servizi Amministrativi Dipartimentali del Dipartimento Ambiente, Territorio e Infrastrutture, Via Galimberti n. 2, 15100 Alessandria; Responsabile dell'Organo Tecnico V.I.A. è l'Ing. Claudio Coffano, Dirigente della Direzione Pianificazione - Difesa del Suolo - V.I.A. - Servizi Tecnici della Provincia di Alessandria.

Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 gg. dalla piena conoscenza dell'atto.

Il Dirigente Direzione Pianificazione, Difesa Suolo
V.I.A. - Servizi Tecnici
Claudio Coffano

Provincia di Asti

Progetto di rinnovo ed ampliamento dell'autorizzazione per la coltivazione mineraria nella cava di gesso in sotterraneo sita in località "Gessi" del Comune di Moncalvo (AT) - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di Valutazione della procedura di VIA ai sensi dell'articolo 12, comma 1 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i.

In data 10.05.06 la Ditta Fassa S.p.A. con sede legale a 31027 Spresiano (TV), via Lazzaris 3, ha depositato presso l'Ufficio di deposito progetti provinciale, Piazza Alfieri 33, Asti, ai sensi dell'articolo 12 della L.R. n. 40/1998, copia degli elaborati relativi al progetto di rinnovo ed ampliamento dell'autorizzazione per la coltivazione mineraria nella cava di gesso in sotterraneo sita in località "Gessi" del Comune di Moncalvo (AT) - prot. n. 32407 del 10.05.06.

Contestualmente, il proponente ha dato avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati sul quotidiano "Il Giornale", tramite pubblicazione effettuata in data 10.05.06.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio di deposito progetti provinciale - piazza Alfieri, 33 - Asti, dalle ore 9 alle ore 12 di tutti i giorni della settimana, sabato e domenica esclusi, per quarantacinque giorni a partire dalla data di avvenuto deposito degli elaborati.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici dovranno essere presentati in forma scritta all'Ufficio di deposito progetti provinciale, Piazza Alfieri 33, in Asti, nel termine di quarantacinque giorni dalla data di avvenuto deposito e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di Valutazione è stabilita entro 150 giorni dalla data di avvenuto deposito degli elaborati, fatto salvo quanto previsto all'articolo 12, comma 6 e all'articolo 14, comma 5 della l.r. 40/1998 e s.m.i.

Ai sensi dell'articolo 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., il responsabile del procedimento designato è il dott. Oreste Meschia - Tel 0141-433208 - Dirigente del Settore Ambiente; il funzionario al quale rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica è il dott. Angelo Rossi - Tel.0141.433305 - e-mail: rossia@provincia.asti.it, responsabile dell'Ufficio di deposito Progetti.

Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Il Dirigente del Settore Ambiente
Oreste Meschia

Provincia di Torino

Ampliamento impianto di compostaggio frazione organiche, verdi, funghi, Comune di Strambino (TO). Proponente: Panelli Impianti Ecologici S.p.A., Milano. Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di Verifica della procedura di V.I.A. ai sensi dell'art. 10 comma 2 della legge regionale 14 dicembre 1998 n. 40 e s.m.i.

Si comunica che in data 12/05/2006, la ditta Panelli Impianti Ecologici S.p.A., con sede legale in Milano, Via C. Tacito n. 6, ha depositato presso l'Ufficio di deposito - Sportello Ambiente - della Provincia di Torino, Via Valeggio n. 5, 10128 Torino, ai sensi dell'art. 10 comma 2, L.R. n. 40/98 e s.m.i., copia degli elaborati relativi al progetto di ampliamento impianto di compostaggio frazione organiche, verdi, funghi, Comune di Strambino (TO), rientrando nella categoria progettuale n. 6 dell'Allegato A2.

La documentazione presentata e' a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso lo Sportello Ambiente (lun/ven 9-12 mer 15-19), per 30 giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di Verifica e' stabilita entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato; trascorso il termine suddetto in assenza di pronuncia della Autorita' Competente, il progetto e' da ritenersi escluso dalla Fase di Valutazione.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico - scientifici dovranno essere depositati all'Ufficio di

Deposito - Sportello Ambiente - nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

Ai sensi dell'art. 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. il responsabile del procedimento è l'Arch. Marta Petruzzelli del Servizio V.I.A., tel. 011/861.3825 fax. 011/861.4930.

La Dirigente del Servizio V.I.A.
Paola Molina

Regione Piemonte - Settore Pianificazione Aree protette

Progetto di "Implementazione della Via Navigabile sul Fiume Ticino da Castelletto Sopra Ticino/Sesto Calende fino all'imbocco del canale industriale", da localizzarsi nei Comuni di Castelletto Sopra Ticino e Varallo Pombia (NO). Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di valutazione della procedura di VIA ai sensi dell'art. 13, comma 1 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e contestuale attivazione del procedimento di Valutazione di incidenza ai sensi del DPR 357/1997 e s.m.i.

In data 30/03/06 il proponente Ing. Tommaso Turinetti, Dirigente del Settore Navigazione Interna e Merci della Direzione Trasporti della Regione Piemonte con sede a Torino, via Belfiore 23, ha depositato presso l'Ufficio di deposito progetti regionale - Via Principe Amedeo, 17 - Torino, copia degli elaborati relativi al progetto di "Implementazione della Via Navigabile sul Fiume Ticino da Castelletto Sopra Ticino/Sesto Calende fino all'imbocco del canale industriale", nei Comuni di Castelletto Sopra Ticino e Varallo Pombia (NO), allegati alla domanda di pronuncia di compatibilità ambientale e contestuale procedimento di Valutazione di incidenza, presentata al Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera a) della l.r. 40/1 998.

Contestualmente, il proponente ha dato avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati sul quotidiano "Il Giornale", pubblicato in data 30/03/06.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio deposito progetti Via principe Amedeo 17 Torino, dal lunedì al venerdì (ore 9,30-12,00) fino al termine del procedimento. A tale ufficio dovranno essere indirizzati eventuali osservazioni e contributi tecnici.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di valutazione è stabilita entro 150 giorni dalla data di avvenuto deposito degli elaborati, fatto salvo quanto previsto all'art. 12, comma 6 e all'art. 14, comma 5 della l.r. 40/1998.

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., il responsabile del procedimento designato è il Dott. Ermanno De Biaggi del Settore Pianificazione Aree protette (tel. 011 4322596). I Referenti di Progetto sono l'Arch. Roberto Leone (tel. 011 4322529) e la Dott.ssa Marina Cerra (tel. 011 4324579).

Avverso il provvedimento finale è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale entro il termine di sessanta giorni.

Il Dirigente del Settore
Ermanno De Biaggi

Regione Piemonte - Direzione Pianificazione delle risorse idriche

Comunicazione di avvio del procedimento (Legge 7 agosto 1990, n. 241, L.R. 25 luglio 1994, n. 27, artt. 12 e 13). Definizione dell'area di salvaguardia del nuovo pozzo ubicato nel Comune di Pombia (NO) in Località "La Miconina" a servizio dell'Acquedotto Comunale. Art. 94 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale"

Data di avvio: 15/05/2006

n. di protocollo dell'istanza: 4225 n. assegnato: 344

Ufficio e responsabile del procedimento: Direzione Pianificazione delle Risorse Idriche, Via P. Amedeo, 17 10123 Torino - Ing. Salvatore De Giorgio.

Ufficio competente all'adozione del provvedimento finale: Direzione Pianificazione delle risorse idriche, Via P. Amedeo, 17 10123 Torino.

Funzionari ai quali rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica: Arch. Claudio Salanitro tel 011/4324548 e Geol. Stefano Lo Russo tel 011/4324049.

Ufficio dove è possibile prendere visione degli atti: Settore Disciplina dei Servizi Idrici - Opere Acquedottistiche, Fognarie e di Depurazione; Via P. Amedeo, 17 Torino, 1° piano c/o Arch. Claudio Salanitro e Geol. Stefano Lo Russo.

Termine di presentazione di memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento: quindici giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Si prega di voler cortesemente indicare il numero assegnato all'istanza in tutte le comunicazioni inviate alla Regione Piemonte.

Il Responsabile del procedimento
Salvatore De Giorgio

Regione Piemonte - Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Torino

Lavori di ripristino opere pubbliche danneggiate nel corso dell'evento alluvionale ottobre 2000 VIII lotto - Torrente Stuta - Comune di Usseglio - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di verifica della procedura di VIA ai sensi dell'art. 10, comma 2 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40

In data 22.02.2006 il proponente Sig. Perino Bert Domenico, in qualità di Sindaco pro tempore del Comune di Usseglio (TO), ha presentato al Nucleo centrale dell'Organo Tecnico regionale domanda di avvio della fase di Verifica della procedura di VIA, ai sensi dell'art. 10 della l.r. 40/1998, relativamente al progetto di "Lavori di ripristino opere pubbliche danneggiate nel corso dell'evento alluvionale ottobre 2000 VIII Lotto - Intervento sul torrente Stuta, in Comune di Usseglio (TO), allegando gli elaborati richiesti dalla stessa legge.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio di deposito - Via Principe Amedeo 17, Torino -, ovvero presso la sede del Settore scrivente - via Belfiore n. 23, Torino -, dalle ore 9.30 alle 12.00 dal lunedì al venerdì, per trenta giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di verifica è stabilita entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato; trascorso il termine sud-

detto in assenza di pronuncia dell'Autorità competente, il progetto è da ritenersi escluso dalla Fase di valutazione.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici potranno essere presentate all'Ufficio di deposito, ovvero allo scrivente Settore, nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

Ai sensi della L. 241/1990, l.r. 51/1997 e l.r. 7/2005, ed a seguito di Determinazione del Direttore Regionale Opere Pubbliche in data 28.03.2006 n. 504, il Responsabile del Procedimento designato è l'Arch. Andrea Tealdi mentre il Responsabile dell'istruttoria cui rivolgersi per ogni informazione sullo stato del procedimento di che trattasi è l'Arch. Ettore Carelli, al recapito di Via Belfiore 23- 10125 Torino dalle ore 9.30 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì ai seguenti recapiti telefonici: 011.432.3487, 011.432.3116.

Avverso il provvedimento finale è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale entro il termine di sessanta giorni.

Il Responsabile del Settore
Andrea Tealdi

Regione Piemonte - Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico Cuneo

Enel Produzione Unità di Business idroelettrica - Lavori per il completamento dello schermo di tenuta e manutenzione delle opere di scarico della diga del Saretto nel Comune di Acceglio - Comunicazione di avvio del procedimento (L.R. 7/2005, art. 13 e 14 c.2)

Data di avvio: 12/05/2006 prot. 24317;

Responsabile del procedimento

Direzione: Opere Pubbliche

Settore: Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico Cuneo

Corso Kennedy n. 7 bis.

Nominativo: Dott. Ing. Carlo Giraud

Termine entro il quale il richiedente può presentare memorie scritte: 15 gg

Ufficio per la visione degli atti del procedimento: Direzione OO.PP.

Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Per informazioni sul procedimento:

Nome: Ing. Antonio

Cognome: Rollo

Telefono: 0171/321911

e-mail: antonio.rollo@regione.piemonte.it

Data di conclusione del procedimento: 90 gg

Organo competente all'adozione del provvedimento finale:

Direzione OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico Settore Decentrato Cuneo - Corso Kennedy n. 7 bis.

In caso di silenzio da parte dell'amministrazione è ammesso ricorso al T.A.R. nei modi e nei tempi previsti dalla legge.

Il Responsabile del Settore
Carlo Giraud

RICHIESTA ABBONAMENTO DA INVIARE CON LETTERA O FAX AL NUMERO 011.432.4363
ALL'UFFICIO DEL BOLLETTINO UFFICIALE



Mittente: _____

_____ li, / /

Prot n. _____

Spett . REGIONE PIEMONTE
Bollettino Ufficiale
P.zza Castello 165
10122 Torino

Con la presente vi richiediamo la sottoscrizione di abbonamento al BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Piemonte optando tra le modalità di seguito elencate :

Tipologia abbonamento e costo abbonamento	Codice	Numero Abbonamenti richiesti(*)
12 Mesi Atti della Regione e Atti dello Stato Fascicoli ordinari, + Supplementi € 104,00	A1	
6 Mesi Atti della Regione e Atti dello Stato Fascicoli ordinari, + Supplementi € 52,00	S1	
12 Mesi Concorsi Appalti Annunci € 46,00	A3	
6 Mesi Concorsi Appalti Annunci € 23,00	S3	

(*) In caso di più abbonamenti allegare elenco dettagliato dei diversi destinatari

In allegato si trasmette copia del versamento su C/CP n. 30306104 comprovante l'avvenuto pagamento.

Distinti saluti _____

incollare in questo spazio la ricevuta di versamento

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 si informa il sottoscrittore dell'abbonamento che il trattamento dei dati personali dal sottoscrittore medesimo forniti con questa richiesta o comunque acquisiti a tal fine dal Responsabile del Settore Protocollo ed archivio generali della Regione Piemonte, è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività intese all'attivazione dell'abbonamento, ed avverrà a cura dei dipendenti incaricati del trattamento con ordine di servizio 28.4.2000 prot.n.7133/5.9 del Dirigente del Settore Protocollo ed archivio generali, in quanto Responsabile del trattamento, presso la Redazione del Bollettino Ufficiale, sita in Torino, Piazza Castello 165, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi (Poste italiane e ditta appaltatrice del servizio di stampa). Il conferimento di tali dati è necessario per l'attivazione dell'abbonamento e la loro mancata indicazione può precludere la medesima. Al sottoscrittore dell'abbonamento in quanto interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del d.lgs. n.196/2003, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile del Settore Protocollo ed archivio generali, Piazza Castello 165, Torino.



Palazzo della Regione

 **BOLLETTINO UFFICIALE
REGIONE PIEMONTE**

Direzione - Redazione

Piazza Castello 165, 10122 Torino - Tel. 011432 - 3299 / 4734 / 3994 / 4674 / 3559 - Fax 011432 4363
Sito internet: <http://www.regione.piemonte.it>
e-mail: bollettino.ufficiale@regione.piemonte.it

Direttore Laura Bertino *Dirigente* Valeria Repaci
Direttore responsabile Roberto Moisis *Redazione* Carmen Cimicchi, Rosario Copia
Abbonamenti Daniela Romano Roberto Falco, Sauro Paglini
Coordinamento Immagine Alessandra Fassio Anna Rotondo, Fernanda Zamboni

Avviso

Si evidenzia agli Enti e ai soggetti, pubblici e privati, che inviano avvisi da pubblicare sul Bollettino Ufficiale la necessità che gli avvisi stessi siano redatti in conformità ai disposti del D.Lgs. 196/2003, con particolare riferimento alla disciplina dei dati sensibili.